Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 30 maggio 2007

Prezzo € 5,95 (IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SERVIZIO ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2007, n. 4637.

P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3 - Asse I Attività a4. Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale.

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMA-ZIONE E LAVORO - SERVIZIO ENERGIA - DETER-MINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2007, n. 4637.

P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3- Asse I Attività a4. Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Premesso che:

• la G.R., con atto n. 782 del 21 maggio 2007. ha dato mandato al Servizio energia di emanare apposito bando a valere sul P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4 per gli interventi di cui in oggetto;

Tutto ciò premesso,

Vista la L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000; Viste le LL.RR. nn. 7 e 8 del 29 marzo 2007; Vista la L.R. n. 9 del 30 marzo 2007; Vista la D.G.R. n. 526 del 2 aprile 2007;

Il Dirigente responsabile del servizio

DETERMINA:

- 1. di emanare l'avviso pubblico «P.O.R. 2007-2013 Asse III Attività a3-b3. Asse I Attività a4. Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale» che, completo di allegati, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che le risorse per il finanziamento del presente bando sono quantificate indicativamente in 6 milioni di euro:
- 3. di condizionare l'effettivo finanziamento delle graduatorie risultanti dalle conclusioni istruttorie del bando all'approvazione dei criteri di intervento da parte del Comitato di sorveglianza del P.O.R. Umbria 2007-2013;
- 4. di verificare la possibilità, nella eventualità che residuino risorse dalla Misura 3.1. del Docup Ob 2 2000-2006, di finanziare con tali risorse le domande ammesse dal presente bando che insistono nella stesse aree:
- 5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e dei suoi allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 6. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 maggio 2007

Il dirigente responsabile del servizio Pierluigi Manna

REGIONE UMBRIA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013

ASSE III - ATTIVITÀ A3-B3. ASSE I ATTIVITÀ A4

«SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI NELLE FONTI RINNOVABILI, LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE»

Bando per gli aiuti agli investimenti

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ENERGIA

Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4 della regione Umbria – Sostegno alle imprese per:

- La tutela e la riqualificazione dell'ambiente.
- L'uso razionale dell'energia e la diffusione delle fonti rinnovabili.

Art. 1 Finalità

In prima attuazione del P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4 e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente – sono concessi contributi agli investimenti delle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistiche finalizzati a:

- ridurre l'inquinamento atmosferico, idrico e acustico;
- promuovere la qualità ambientale attraverso interventi per la prevenzione e la sicurezza;
- ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti ed incentivare il recupero dei materiali;
- perseguire l'utilizzo razionale dell'energia;
- promuovere l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione.

Art. 2 Soggetti Destinatari

Sono considerate ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando le imprese dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, individuate secondo il censimento ATECORI 2002 nelle classi "C" –Estrazioni di minerali; "D" -Attività manifatturiere; "F" – Costruzioni; "G" Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; "H" Alberghi e ristoranti, ubicate nella regione Umbria.

Le imprese potranno presentare domanda sia in forma singola che associata, con esclusione però delle associazioni temporanee di imprese (ATI) e di quelle comprendenti soci non appartenenti alla categoria delle imprese sopra riportate.

Gli investimenti relativi ai seguenti settori di attività:

- costruzioni e riparazioni navali;
- industria automobilistica;
- produzione fibre artificiali;
- autotrasporto merci e persone;
- agroindustriale individuato alla Sezione "D" Sottosezione "DA" Divisione 15 della classificazione ATECORI 2002 come segue:

15	52		Fabbricazione di gelati
15	81		Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
15	81	1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
15	81	2	Fabbricazione di pasticceria fresca
15	82		Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
15	84		Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie Non è cofinanziabile il cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. Per quanto riguarda il settore delle confetterie non è cofinanziabile la conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorza a guscio ed altre parti di piante (ortaggi e legumi, frutta, scorza di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
15	85		Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15	87		Fabbricazione di condimenti e spezie Non sono cofinanziabili: Pepe (del genere < <piper>>); pimenti del genere <<capsicum>> o del genere <<pimenta>>, essiccati, tritati o polverizzati ,vaniglia,garofani (antofilli, chiodi e steli), cannella e fiori di cinnamomo, noci moscate, macis, amomi e cardamomi,semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro,zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, miscugli di zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, semi di fieno greco ed altre spezie)</pimenta></capsicum></piper>
15	88		Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
15	89	1	Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola
15	89	2	Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi
15	96		Fabbricazione di birra
15	98		Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15	99		Fabbricazione di altre bevande analcoliche

potranno essere ammessi a beneficiare dei contributi per interventi esclusivamente finalizzati alla tutela dell'ambiente e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, senza aumento di capacità produttiva.

Non saranno in ogni caso ritenuti ammissibili i programmi di investimento presentati da imprese rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Art. 3 Caratteristiche e tipologie degli investimenti ammissibili a contributo

L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili proposti per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 10.000 €

Il contributo pubblico non potrà superare l'importo di 500.000 € per ciascuna iniziativa proposta.

I costi imputabili all'iniziativa devono essere strettamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente bando.

Sono considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando di riapertura termini. Esse dovranno riguardare la realizzazione di impianti, l'acquisto di macchinari ed attrezzature stabilmente allocati all'interno dell'unità produttiva, finalizzati all'adozione di tecnologie pulite, ovvero a basso impatto ambientale, destinate a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Qualora a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla SEZIONE A): "AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO" derivi una produzione di energia, questa dovrà essere destinata esclusivamente all'autoconsumo.

SEZIONE A): AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

Per la Sezione Ambiente sono ammissibili a contributo gli investimenti sostenuti:

- dalle imprese per ottenere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli richiesti dalle norme comunitarie in vigore;
- dalle imprese, per finalità ambientali, in assenza di norme comunitarie obbligatorie;

- dalle imprese per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti;
- dalle PMI per l'adeguamento a normative ambientali comunitarie obbligatorie entro tre anni dalla loro entrata in vigore.

Gli interventi ammissibili dettagliati nelle specifiche schede tecniche allegate al bando, si riferiscono alle seguenti tipologie:

- 1. RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA
- 2. RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
 - 2.1 RIDUZIONE/ABBATTIMENTO SOSTANZE INQUINANTI PRODOTTE
 - 2.2 RIDUZIONE PRELIEVI DI ACQUA
- 3. RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO RIFIUTI RIMOZIONE AMIANTO
 - 3.1 RIUTILIZZO/RIDUZIONE DEGLI SCARTI DI PROCESSO
 - 3.2 RIMOZIONE AMIANTO
- 4. RIDUZIONE EMISSIONI SONORE
- 5. RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI:

SEZIONE B) AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Nella presente sezione sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati alla produzione di energia destinata esclusivamente all'autoconsumo, come previsto nelle specifiche schede tecniche allegate per ciascuna delle seguenti tipologie:

- 6. REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI REFLUI ENERGETICI (cascami termici e recupero pressioni);
- 7. REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA SOLARE (termico, fotovoltaico e termodinamico):
- 8. REALIZZAZIONE IMPIANTI PER L'UTILIZZO DELLE BIOMASSE LEGNOSE NON TRATTATE, DI ORIGINE AGRICOLA E FORESTALE A FINI TERMICI;
- 9. REALIZZAZIONE IMPIANTI, fino a 3 MWe di potenza, PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATI A GAS;

I soggetti interessati potranno presentare richiesta di contributo anche su più tipologie di intervento fra quelle sopra riportate nella sezione "A" e nella sezione "B". In tal caso dovranno essere predisposte autonome domande di contributo.

Gli interventi dovranno essere predisposti secondo le specifiche indicate negli allegati al presente bando. Gli impianti per lo sfruttamento dell'energia solare per uso termico e fotovoltaico dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche di cui agli Allegati 5 e 6.

Art. 4 Dotazione finanziaria e suddivisione delle risorse

La disponibilità di fondi per l'erogazione dei contributi di cui al presente bando, a valere sul POR 2007-2013, verranno successivamente quantificati, a seguito della conclusione della procedura di negoziazione del POR e dell'approvazione dei criteri da parte del Comitato di Sorveglianza.

Alle P.M.I. verrà riservata una dotazione di risorse pari al 70% del totale disponibile.

Agli interventi di cui alla Sezione A) Ambiente e risparmio energetico, verrà assegnata una dotazione di risorse pari al 60% del totale disponibile.

Nel caso in cui l'entità delle richieste ammissibili non consentisse il rispetto delle ripartizioni di cui ai commi precedenti, il Servizio Energia potrà provvedere alla conseguente rimodulazione delle risorse.

Art. 5 Misura delle agevolazioni

Gli aiuti di cui ai punti precedenti saranno erogati in applicazione della "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" riportata in Allegato 14 (2001/C 37/03).

- 1) Per i costi di investimento necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, gli aiuti saranno concessi entro i seguenti limiti:
- investimenti delle PMI connessi all'adeguamento alle normative ambientali comunitarie obbligatorie entro tre anni dall'entrata in vigore delle stesse (punto 28 2001/C 37/03): 15% della spesa ammissibile;
- investimenti ambientali (punto 29 2001/C 37/03): 30% della spesa ammissibile, più il 10% per le piccole e medie imprese;
- investimenti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (punti 30, 31, 32 2001/C 37/03): 40% della spesa ammissibile, più il 10% per le piccole e medie imprese.
- investimenti necessari alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante la tecnologia fotovoltaica: 60% della spesa ammissibile per le PMI e 50% per le grandi imprese.
- 2) Esclusivamente per le PMI, per la quota di investimento che comporta aumento di capacità produttiva, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 15% in ESL per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese.

Gli aiuti di cui al comma precedente saranno erogati in applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13/1/2001.

Il contributo pubblico erogato non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica, richieste per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia de destinatario, comprese quelle previste dai cosiddetti "Certificati verdi", dai "Certificati bianchi", dal "Contoenergia", nonchè le agevolazioni fiscali previste da legge finanziaria 2007 o altre forme di incentivazione in genere.

I contributi di cui sopra verranno erogati al lordo, in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 art. 2 punto e) che definisce: "intensità lorda dell'aiuto, l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta".

ART. 6 Costi ammissibili a contributo

Per spesa ammissibile, negli impianti della sezione ambiente e risparmio energetico, (punto 29 disciplina Comunitaria 2001/C 37/03) si intendono i soli costi di investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, al netto di eventuali utili realizzabili nel quinquennio (Punto 37 della Disciplina Comunitaria). Tali costi, per le PMI di cui al punto 2 Art. 5, dovranno rappresentare almeno il 50% dell'investimento totale proposto. Per spesa ammissibile, negli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, (punto 32 disciplina Comunitaria 2001/C 37/03) si intende l'extra costo necessario alla realizzazione dell'impianto proposto rispetto ad un impianto di analoga capacità alimentato da fonti di tipo tradizionale, al netto di eventuali utili realizzabili nel quinquennio. (Punto 37 della Disciplina Comunitaria).

Fatto salvo quanto previsto nelle schede relative a ciascuna tipologia di intervento, sono imputabili i costi, al netto I.V.A., relativi a:

progettazione e direzione lavori, con un max del 7% dell'investimento e solo nel caso in cui sia stata eseguita da tecnico iscritto ad albo professionale e gli elaborati vengano allegati alla domanda di liquidazione;

acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi nonché le relative spese di montaggio ed allacciamento, compresi eventuali programmi informatici di gestione degli impianti;

opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.

Per la rimozione dell'amianto saranno ritenuti ammissibili i costi relativi ad un ripristino di caratteristiche analoghe comprensivo di eventuale coibentazione.

Gli interventi su strutture edilizie sono ammissibili solo se le stesse risultano di proprietà richiedente, ovvero vengono utilizzate con contratto di affitto o locazione finanziaria. L'immobile dovrà altresì risultare funzionalmente inserito nel ciclo produttivo dell'azienda ed essere indicato nella visura della Camera di Commercio.

Nel caso di interventi da effettuare su strutture edilizie non di proprietà dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 8 punto 10 del presente bando.

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese:

- a) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile o non contabilizzate a cespite;
- b) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- d) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto, imballaggio;
- e) destinate all'acquisizione di macchinari usati, installati presso azienda diversa da quella richiedente o destinate all'acquisto di mezzi mobili;
- f) destinate, nel caso di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al trasporto, distribuzione ed utilizzo finale dell'energia, ad eccezione delle spese per la realizzazione di reti di teleriscaldamento per il collegamento dei diversi soggetti associati secondo quanto previsto dall'art. 2 del bando.
- g) relative a programmi di investimento le cui spese siano state fatturate totalmente o parzialmente prima della data di pubblicazione del presente bando.

ART. 7 Criteri per la valutazione e priorità

La domanda di contributo verrà istruita dal Servizio Energia e quindi sottoposta all'esame del Comitato di valutazione nominato dalla Giunta Regionale con atto n. 1963 del 15/12/2004.

Lo stesso Comitato provvederà alla formulazione delle graduatorie delle istanze ammissibili che verranno aggiunte a completamento di quelle redatte in esecuzione del precedente bando approvato con DD n. 7596 del 7 settembre 2005 senza pregiudicare i diritti acquisiti dai diversi soggetti inseriti nelle diverse graduatorie.

Le graduatorie verranno redatte secondo l'apposita formula riportata in ogni scheda di azione che tiene conto di:

- 1. caratteristiche operative e imprenditoriali del richiedente con particolare riferimento ai settori dell'industria e dell'artigianato di produzione;
- 2. validità tecnica del progetto presentato;
- 3. efficacia dell'intervento nel conseguire gli obiettivi operativi della Misura, ovvero:
- eliminazione o riduzione delle sostanze pericolose nell'ambito del processo produttivo;
- riduzione dei consumi di risorse naturali nell'ambito del processo produttivo;
- eliminazione o riduzione dei rifiuti classificati come pericolosi ai sensi del D.lgs. 22 del 5/2/1997;
- eliminazione o riduzione di emissioni gassose nocive superando i limiti autorizzati dal DPR 203/88;
- eliminazione o riduzione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue del processo produttivo superando i limiti di cui al D.lgs. 152/99;

- eliminazione/riduzione del rischio amianto all'interno dei siti produttivi;
- abbattimento/eliminazione dei livelli di rumorosità;
- autoproduzione di energia;
- riduzione dei consumi energetici;
- impiego di fonti rinnovabili.

Verrà assegnata priorità, mediante la concessione di specifico punteggio, a favore delle imprese che:

- a) al momento della presentazione della domanda dimostrino di avere avviato programmi di certificazioni ambientale (EMAS, ISO 14000);
- b) siano localizzate in aree particolarmente soggette a rischi di inquinamento ambientale individuate da provvedimenti esecutivi;
- c) siano localizzate in area PIAT/PIT.

L'ordine di priorità per la concessione dei contributi alle diverse tipologie di intervento è quello costituito dall'elencazione progressiva di cui all'art. 3 del presente bando.

Nell'ambito di ciascuna tipologia di investimento verranno finanziati prioritariamente i progetti che avranno riportato un punteggio superiore alla media aritmetica dei punteggi conseguiti dalle richieste inserite nella stessa graduatoria.

Qualora, dopo il soddisfacimento di tutte le domande poste sopra la media, residuassero delle risorse, le stesse verranno utilizzate con gli stessi criteri per soddisfare le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore alla media.

A parità di punteggio il criterio di selezione è fissato nell'ordine cronologico di spedizione delle domande.

Per la valutazione degli interventi di investimento delle PMI connessi all'adeguamento alle normative ambientali comunitarie obbligatorie entro tre anni dall'entrata in vigore delle stesse (punto 28 2001/C 37/03) si precisa che non essendo possibile la valutazione "costi/benefici" prevista dalle singole schede, gli investimenti verranno posizionati in coda alle graduatorie delle rispettive tipologie di intervento con priorità agli interventi che prevedono una minore richiesta di risorse pubbliche.

ART. 8 Presentazione delle domande

La concessione del contributo deve essere richiesta entro il 31 luglio 2007 con domanda in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 1.

Per ciascuna delle tipologie di investimento previste nelle sezioni A) e B) dell'art. 3, dovrà essere inoltrata una specifica richiesta di contributo, anche se avanzata da identico proponente. In tale caso la documentazione amministrativa e ogni altro elemento comune potrà essere presentato in originale in unica soluzione e nelle altre comande in fotocopia, ad ogni richiesta non potrà essere allegata più di una scheda tecnica di azione. Nel caso in cui l'intervento proposto raggiunga più obiettivi dovrà essere compilata la scheda relativa alla parte di intervento che consegue il maggior beneficio ambientale. Per la valutazione degli interventi di investimento delle PMI connessi all'adeguamento alle normative ambientali comunitarie obbligatorie entro tre anni dall'entrata in vigore delle stesse (punto 28 2001/C 37/03) si precisa che non essendo possibile la valutazione "costi/benefici" prevista dalle singole schede, gli investimenti verranno posizionati in coda alle graduatorie delle rispettive tipologie di intervento con priorità agli interventi che prevedono una minore richiesta di risorse pubbliche.

La domanda deve essere inviata alla

Regione Umbria

Direzione Attività Produttive

Servizio Energia

Via Mario Angeloni, 61

06124 PERUGIA

La domanda dovrà essere completa in ogni sua parte e corredata, della seguente documentazione:

1. certificato INPS attestante il settore di inquadramento ed il numero dei dipendenti-ovvero autocertificazione,

- 2. visura camerale ovvero autocertificazione;
- 3. scheda riepilogativa dell'investimento (Allegato 2)
- 4. scheda tecnica della specifica azione di intervento proposto (Allegato 3 e 4), redatta da tecnici abilitati in conformità ai relativi modelli;
- 5. relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, contenente:
 - a. descrizione tecnico-economica dettagliata della iniziativa, degli impianti prima e dopo l'intervento evidenziandone le peculiarità dal punto di vista ambientale o energetico;
 - b. obiettivi e risultati quali-quantitativi attesi, con la specifica del tipo e numero delle apparecchiature e manufatti da istallare o modificare;
 - c. dimostrazione analitica e dettagliata di tutti i dati riportati nella scheda tecnica
 - d. estremi di omologazione o di certificazioni rilasciate dalle aziende produttrici attestanti le caratteristiche tecniche;
 - e. produzioni, consumi energetici, emissioni, costi, utili prodotti dall'impianto e le procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori indicati nella scheda tecnica;
 - f. modalità di conduzione e manutenzione degli impianti al fine di garantire nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- 6. progetti definitivi, in conformità a quanto indicato dal art.16 comma 4, della Legge 109/1994 e dal art. 25 del D.P.R. 554/1999, redatti da tecnici abilitati. Per l'individuazione dei costi dovrà essere redatto un computo metrico estimativo che dovrà riferirsi, per le classi di opere nello stesso contenute, al prezziario regionale in vigore. Per le parti non previste dal prezziario dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi. Gli stessi costi dovranno essere suddivisi in progettazione, fornitura in opera di impianti/macchinari/attrezzature, opere edili e di allacciamento. Per gli interventi sul fotovoltaico e sul solare termico, dovranno altresì essere evidenziati i criteri di progettazione adottati con particolare riferimento alla specifiche tecniche (Allegato 5-6) e compilate le schede tecniche allegate alle specifiche stesse;
- 7. autorizzazioni/concessioni, visti e pareri necessari alla realizzazione dell'opera (comprese, se del caso, eventuali dichiarazioni di inizio attività). In mancanza delle stesse dovrà essere prodotta copia ed attestato della avvenuta presentazione delle richieste necessarie per il loro ottenimento. Il caso di non sussistenza dell'obbligo dovrà essere certificato con apposita dichiarazione del direttore dei lavori;
- 8. analisi, prove e certificazioni attestanti i dati riportati nella relazione e nelle schede tecniche.
- 9. attestazione rilasciata dalla società di certificazione della qualità, sull'avvio e sullo stato della procedura (solo qualora venga richiesto il relativo punteggio).
- 10. Nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
 - Copia della visura catastale dell'immobile;
 - Copia del contratto di affitto registrato, scadente in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile;
 - Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione dei lavori e si impegna a mantenere il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori.

La domanda di concessione del contributo (Allegato 1), le schede tecniche di competenza dell'intervento (Allegato 2-3-4) dovranno essere compilate sia su supporto cartaceo, che in formato elettronico utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet: www.regione.umbria.it.

L'inoltro della domanda su supporto cartaceo, che assume valenza legale ai fini istruttori, deve avvenire esclusivamente tramite plico raccomandato a/r entro il 31 luglio 2007.

L'inoltro dei modelli informatici potrà avvenire mediante supporto magnetico allegato alla documentazione cartacea, oppure mediante messaggio di posta elettronica da inviare a: servizioenergia@regione.umbria.it.

In materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, si applicano le disposizioni recate dal DPR 445 del 28.12.2000.

Nel caso in cui il richiedente abbia inoltrato domanda di finanziamento ai sensi di altre normative e per i medesimi investimenti preventivati, in sede di domanda dovrà indicarne gli estremi ed impegnarsi a sottoscriverne rinuncia antecedentemente all'adozione dell'eventuale provvedimento di liquidazione. In carenza di tale dichiarazione e ad avvenuto riscontro della presentazione di altre domande di aiuti per i medesimi investimenti, le richieste verranno dichiarate decadute.

Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate successivamente alla data del 30 luglio 2007 o non inoltrate tramite raccomandata AR. A tale titolo fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

ART. 9 Procedure

Gli investimenti oggetto della richiesta devono risultare avviati non prima della data di pubblicazione del presente bando ed essere ultimati entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione a contributo. Le fatture non potranno avere data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando di riapertura termini.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione a contributo, le istanze dovranno essere integrate con la documentazione attestante l'avvio dei lavori corredata da copia di tutti i visti, pareri, autorizzazioni e certificazioni che rendano l'opera immediatamente cantierabile ovvero dall'emissione di ordini inerenti la realizzazione dell'intervento pari ad almeno il 30 per cento dei costi delle forniture ammesse a contributo.

La richiesta di erogazione del contributo, da redigere sulla base dell'allegato 7, corredata dalla documentazione indicata nell'articolo 11 del presente bando, deve essere presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento.

Gli investimenti si intendono realizzati secondo le modalità ed entro i limiti indicati dal presente bando, ove risulti che:

siano stati conseguiti e certificati gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo

l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;

i beni siano stati consegnati;

le opere siano state realizzate;

nel caso di investimenti realizzati in leasing, i contributi saranno concessi alle condizioni definite nella norma n. 10 della Commissione Europea, allegato 18 al presente bando - e precisamente lettera A): Leasing diretto e lettera B): Leasing indiretto. Il Leasing diretto opererà nei confronti delle Società di leasing che sottoscriveranno l'apposita convenzione Allegato 11. Il contratto dovrà prevedere una apposita appendice redatta in conformità allo schema Allegato 12 nella quale sono riportati gli impegni che la Società di Leasing dovrà rispettare. Per il Leasing indiretto sono ammessi a contributo i canoni pagati successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le convenzioni con le società di Leasing già stipulate per la misura 3.1 del Docup 2000-2006 restano valide ed efficaci anche ai fini del presente bando in quanto compatibili.

la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere effettuata in accordo con le relative specifiche tecniche di fornitura di cui agli Allegati 5 e 6. Le "schede tecniche di impianto" riportate nelle stesse specifiche dovranno essere compilate ed allegate ai progetti degli impianti. Per gli impianti fotovoltaici, a conclusione dei lavori, dovrà essere compilata dall'installatore la dichiarazione di verifica tecnico-funzionale secondo il modello indicato nella citata specifica tecnica.

Gli impianti per lo sfruttamento delle biomasse, ai fini del necessario monitoraggio che verrà effettuato dall'Autorità Ambientale, dovranno essere muniti sul lato utenza di un contabilizzatore di calore

Art. 10 Obblighi per i beneficiari

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata.

Eventuali varianti al programma di investimento, devono essere sottoposte preventivamente all'approvazione della Regione, mediante la stessa procedura seguita per la domanda di contributo. In ogni caso la variante non potrà comportare un aumento del contributo assegnato né comportare una diminuzione dell'indice di merito dell'investimento.

I destinatari dei contributi sono tenuti, ai sensi dei Regolamenti comunitari nn. 1260/99 e 438/2001, a tenere a disposizione i documenti originali giustificativi della spesa per un periodo minimo di anni 3 a decorrere dal pagamento del saldo alla Regione da parte della Commissione Europea, che si presume possa avvenire entro il 31.12.2010 (eventuali modifiche saranno rese note).

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stato disposto l'atto di concessione.

Alla data della domanda di erogazione del contributo la ditta non deve essere sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

La realizzazione degli investimenti viene accertata dalla Regione attraverso funzionari all'uopo incaricati.

Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) qualora l'intervento non sia completato entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione a contributo, ovvero sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza preventiva autorizzazione, nonché nel caso in cui il destinatario non abbia ottemperato alle altre disposizioni contenute nel presente bando;

b)qualora, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti;

c) qualora, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione a contributo, le istanze non siano integrate con la documentazione attestante l'avvio dei lavori corredata da copia di tutti i visti, pareri, autorizzazioni e certificazioni che rendano l'opera immediatamente cantierabile ovvero l'emissione di ordini inerenti la realizzazione dell'intervento pari ad almeno il 30 per cento dei costi delle forniture ammesse a contributo.

In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, il relativo importo deve essere restituito gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'atto di erogazione del contributo.

Art. 11 Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso all'impresa destinataria viene effettuata in un'unica soluzione, a rimborso, dietro presentazione della domanda di liquidazione, da inoltrare entro 30 giorni dalla conclusione dell'investimento, sulla base dello schema allegato 7 e completo della seguente documentazione:

- 1. copia delle autorizzazioni/concessioni, visti e pareri ottenuti per la realizzazione dell'opera (comprese, se del caso, eventuali dichiarazioni di inizio attività).
- 2. elenco riepilogativo dei titoli di spesa (al netto dell'IVA) inerenti la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta di contributo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 8 e suddiviso per classi di opere. La dichiarazione contenuta in calce allo schema riportato nel menzionato allegato dovrà essere riprodotta e sottoscritta in originale. Il presente allegato deve essere inviato sia su supporto cartaceo, che assume valenza legale ai fini istruttori, che in formato elettronico utilizzando l'apposito modello che verrà reso disponibile sul sito internet: www.regione.umbria.it. L'inoltro del modulo informatico potrà avvenire mediante supporto magnetico allegato alla documentazione cartacea, oppure mediante messaggio di posta elettronica da inviare a: servizioenergia@regione.umbria.it.
- 3. fotocopia delle fatture numerate progressivamente come in elenco;
- 4. attestazione di nuova fabbricazione e dichiarazione liberatoria relativa a forniture e prestazioni redatta secondo lo schema di cui all'allegato 9. Per i beni di valore inferiore a €. 1.000,00

l'attestazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;

- 5. dimostrazione del pagamento dei titoli di spesa mediante copia del bonifico o della ricevuta bancaria, nel caso di acquisto mediante leasing diretto(riferimento allegato 18 del bando) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - copia completa contratto ed allegati stipulato con la Società di Leasing convenzionata;
 - appendice al contratto sottoscritta dalla Società di leasing e dall'impresa;
 - dichiarazione redatta dalla società di leasing relativa ai canoni pagati;
 - copia conforme all'originale della fattura dei beni emessa dal fornitore nei confronti della società di leasing;
 - verbale di consegna dei beni;
 - dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'utilizzatore, relativamente al contratto di leasing del bene oggetto di contributo, si impegna a non cedere il contratto ed a riacquistare il bene al termine del periodo fissato per il contratto di locazione.
- 6. verbale di collaudo tecnico-amministrativo redatto da tecnico abilitato, diverso dal progettista e dal direttore lavori, secondo lo schema di cui all'allegato 10, dal quale risulti: la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e gli obiettivi raggiunti;
- 7. copia del registro dei beni ammortizzabili da cui siano riscontrabili le fatture portate a consuntivo;
- 8. analisi, prove e certificazioni attestanti i risultati conseguiti.

Art. 12 Verifiche e controlli

La Regione verifica la correttezza dell'investimento effettuato, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto ed il rispetto degli impegni assunti. A tale fine si riserva la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi, sia in corso d'opera che entro il periodo di durata utile prevista per l'impianto oggetto del finanziamento.

La mancata corrispondenza delle opere a quanto rappresentato nella documentazione presentata, così come il mancato rispetto delle scadenze previste all'articolo 10 o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca del contributo, il recupero delle anticipazioni concesse e degli interessi maturati.

Art. 13 Monitoraggio dei risultati

Ai fini del monitoraggio degli investimenti oggetto di contributo pubblico, che verrà effettuato dall'Autorità Ambientale, gli impianti dovranno essere dotati di tutti i necessari strumenti di misurazione, quando richiesto dalle singole schede di monitoraggio.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo, dovrà comunicare all'ARPA ed alla Regione a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno e per due annualità successive a quella di liquidazione del contributo, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, mediante la compilazione dell'apposita scheda di raccolta e valutazione dei dati (Allegato 13).

Art. 14 Tempi e fasi del procedimento

L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria - Servizio Energia Via Mario Angeloni n. 61- 06124 Perugia. Indirizzo e-mail <u>servizioenergia@regione.umbria.it</u>. Fax 075 5045695 Dirigente Responsabile dott. Pierluigi Manna Tel. 075 5045731. Responsabile del procedimento è il geom. Luciano Maggiori Telefono 075/5045708.

L'avvio del procedimento avviene nel giorno successivo al termine di presentazione delle domande, secondo le fasi e i tempi sottoindicati.

Fase del procedimento	Avvio	Conclusione	Responsabile	Atto finale
		(gg)		3
1. Esame formale	Scadenza	60	dirigente del	Schede di sintesi
e tecnico istanze	bando		Servizio	
2. Istruttoria e	Fine fase 1	60	dirigente del	Graduatorie
valutazione			Servizio	0
3. pubblicazione	Fine fase 2	30	dirigente del	B.U.R.
graduatoria			Servizio	
4. comunicazione	Fine fase 3	30	dirigente del	Lettera
ai soggetti			Servizio	
finanziabili			7	
5. verifica istanza	Data domanda	90	dirigente del	Verbale
liquidazione	erogazione		Servizio	
6. liquidazione	Fine fase 5	60	dirigente del	Disposizione di
			Servizio	pagamento

ALLEGATI:

- 1. SCHEMA DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
- 2. SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INVESTIMENTO
- 3. SCHEDE TECNICHE DI AZIONE AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
- 4. SCHEDE TECNICHE DI AZIONE FONTI RINNOVABILI
- 5. SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA E MODULISTICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- 6. SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA E MODULISTICA SOLARE TERMICO
- 7. SCHEMA RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- 8. SCHEMA ELENCO RIEPILOGATIVO TITOLI DI SPESA
- 9. SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA E NUOVA FABBRICAZIONE
- 10. SCHEMA VERBALE DI COLLAUDO
- 11. SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE SOCIETA' DI LEASING
- 12. APPENDICE CONTRATTUALE PER INVESTIMENTI EFFETTUATI TRAMITE LEASING
- 13. SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI
- 14. DISCIPLINA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO A FINALITA' AMBIENTALE
- 15. ELENCO DELLE AREE ex OBIETTIVO 2
- 16. ELENCO COMUNI AREA PIAT
- 17. DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA
- 18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI TRAMITE LEASING
- 19. INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

MARCA DA BOLLO

Allegato 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

Regione Umbria Servizio Energia Via Mario Angeloni 61 06100 PERUGIA

Richiesta di contributo in conto capitale per interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4. Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale.

4/
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) nato/a a (Prov), il, in
qualità di legale rappresentate della impresa sottoindicata
CHIEDE
la concessione del contributo di € per gli investimenti di seguito indicati.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate
ai sensi dell'art.496 c.p., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
A) NOTIZIE SULL'AZIENDA RICHIEDENTE: O
- denominazione:
- forma giuridica:
- impresa a titolarità femminile SI NO
- sede legale:
- codice fiscale:
- partita IVA:
- iscrizione al registro Imprese di
- codice di attività "ATECORI" 2002
- attività prevalente dell'impresa:
- settore attività: INDUSTRIA □ ARTIGIANATO □ COMMERCIO □ TURISMO □
- ubicazione dell'unita interessata all'investimento:
- telefono:
- telefax:
- indirizzo e-mail
- attività esercitata nell'unita produttiva interessata all'investimento:
- Soggetto proprietario dell'immobile interessato all'intervento:
- fatturato registrato nei tre anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda:
anno €
anno €
anno €
- media dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti la data della
O domanda:
stato patrimoniale attivo
- l'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto
di una o più imprese: SI NO

- l'impresa è indipendente (cioè non vi se congiuntamente, il 25% o più del capitale	-	•	_
siano conformi alle definizioni di piccola e		SI	NO
- persona da contattare in caso di necessita:		21	
nome e cognome: rec	capito:		
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENT	ГΙ:		0
- Descrizione sommaria dell'intervento:			,
RIEPILOGO DEI LAVORI PER CATEGORIA	(al netto dell'IVA)		
a) Progettazione	€		Ø
b) Fornitura in opera di impianti	€	. 0	
c) Opere Edili e di allacciamento	€	0	
TOTALE GENERALE	€	, O	
- Spesa ammissibile al contributo: €			
- Ammontare finanziamento richiesto: €		2	
 Ammontare finanziamento richiesto: € Altri contributi richiesti e loro fonte norm 	ativa:	32	
- Obiettivi del progetto:			

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

DICHIARA

- a) di conoscere ed accettare il principio della non cumulabilità fra i benefici del presente bando ed altre provvidenze agevolate previste da leggi statali, regionali o comunitarie per gli investimenti oggetto della presente domanda di contributo, impegnandosi di conseguenza, qualora avesse istruttorie in corso per finanziare gli investimenti oggetto della presente domanda, a fornire adeguata documentazione dell'avvenuta rinuncia entro 20 giorni dall'assegnazione del contributo;
- b) che la propria ditta e in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
- c) che i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti sono di nuova fabbricazione, verranno installati esclusivamente in unita locali della ditta e non saranno ceduti, alienati o distratti per un periodo di tempo di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;
- d) che la realizzazione dell'investimento verrà effettuata nell'osservanza delle vigenti normative in materia.
- e) di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e manutenzione secondo quanto specificato nell'allegata relazione tecnica, al fine di garantire nel tempo il raggiungimento degli obiettivi prefissati, salvo il normale invecchiamento degli impianti;
- f) che gli investimenti del programma oggetto dell'agevolazione saranno iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa;
- g) di impegnarsi a chiedere ed ottenere in via preventiva l'autorizzazione ad eventuali varianti da apportare al progetto originario;
- h) di impegnarsi a far effettuare a propria cura e spese il collaudo da parte di un tecnico abilitato;
- i) di esonerare la Regione Umbria da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o beni pubblici e privati, sollevandone conseguentemente la stessa Regione da ogni azione o molestia in merito;
- l) di obbligarsi ad osservare per i suoi dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno, il tutto con riferimento alla normativa esistente ed in particolare alla legge regionale 19.3.1996 n. 5, dichiarando di essere a conoscenza che

ai sensi della legge predetta, l'infrazione a tale obbligo può comportare la sospensione o la revoca dei benefici.

- m) di impegnarsi a rendere disponibile la documentazione amministrativa, contabile e fiscale dell'impresa ai fini della verifica delle informazioni rese in sede di domanda di contributo rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 7, di consentire l'accesso al personale incaricato delle visite o sopralluoghi di controllo, e di rendere disponibile a semplice richiesta della Regione tutte le informazioni relative al programma di investimento finalizzate al monitoraggio degli interventi anche ai sensi del Reg. UE 438/2001.
- n) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
- o) di impegnarsi a tenere a disposizione i documenti giustificativi della spesa per un periodo minimo di anni 3 a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione Europea alla Regione Umbria.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:	
•••••	
Data	
Timbro della ditta	
Firma del legale rappresentante	4

Allegato 2

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INVESTIMENTO

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

Ragione Sociale		0		
Area territoriale di appartenenza: Obiet Zona Censuaria Aree Ob. 2 (da accerta				
escrizione sommaria el ciclo di lavorazione				
Descrizione sommaria dell'intervento				
Barrare le voci che interessano		VALORE		
Qt = Tipo di certificazione	Nessuna ISO 14 EMAS	0 0,20 0,25		
Z = Localizzazione Area PIAT/PIT Altra Area		0,25		
Localizzazione in aree particolarmente soggette At= Attività secondo censimento ATECORI Estrazioni Minerali Attività manifatturiere	2002 Classe C Classe D	0,35 0,10 0,25		
Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Classe F Classe G	0,20		
Alberghi e ristoranti Mon = Previsto sistema di monitoraggio in cor dei parametri di inquinamento ambien		0,15 0,25 0		
In = Qt+Z+At+Mon INVESTIMENTI AMM	ISSIBILI (Barrare le voci che	interessano)		
PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA				
GRANDE IMPRESA				

I = Investimento complessivo ($\notin *10^3$) (comunque > 10.000 \notin)	
Itot =Investimento ambientale e/o fonti rinnovabili (€ * 10 ³) (non meno del 50 % dell'investimento complessivo)	9
	5
Percentuale di contributo richiesto per investimento ambientale (%): \mathbb{C}_1 = Art. 5 punto 1 del bando	.0
aglio della percentuale di contributo richiesto:	()
Adeguamento a normative ambientali comunitarie per PMI (punto 28 2001/C 37/03) = 15%	
Investimenti Ambientali (punto 29 2001/C 37/03) = 30%	
Oppure Investimenti Ambientali (punto 29 2001/C 37/03) riferite a PMI = 40 %	
Investimenti di auto produzione di energia da fonti rinnovabili (punto 30, 31,32 2001/C 37/03) = 40 %	
Oppure investimenti di auto produzione di energia da fonti rinnovabili (punto 30, $31,322001/C37/03$) riferiti a PMI = 50%	
Investimenti per la per la produzione di energia elettrica mediante la tecnologia fotovoltaica. = 60%.	
Ut = <i>Utili prodotto nel quinquenni, imputabili all'investimento ambientale Itot.</i> (ϵ *10 ³) (punto 37 disciplina Comunitaria 2001/C 37/03)	
$\mathbf{An} = Costo \ (\mathcal{E} * 10^3) \ di \ analogo \ impianto \ che \ non \ raggiunga \ lo \ stesso \ grado$	
di tutela ambientale (per interventi nel campo di energia rinnovabile detrarre il costo di un analogo impianto da fonte tradizionale (punto 37 disciplina Comunitaria 2001/C 37/03)	

Percentuale di contributo richiesto per investimento produttivo (%): \mathbb{C}_2 = Art. 5 punto 2 del bando	
Dettaglio della percentuale di contributo richiesto: Esclusivamente per le PMI, per la quota che comporta capacità produttiva, la percentuale di finanziamento non potrà superare. Piccole imprese = 15% Medie imprese = 7,5 %	
Ia =Contributo per l'investimento ambientale (€ * 10^3) = (Itot – Ut-An)* C_1	
Iptot =Investimento produttivo totale ($\epsilon * 10^3$) = I-Itot	
$Ip = Contributo per l'investimento produttivo (%) = Iptot * C_2$	
C = Contributo richiesto totale ($ e^*10^3 $) = Ia + Ip	

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Allegato 3 SCHEDE TECNICHE DI AZIONE SEZIONE A): AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

1. RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Descrizione sintetica dell'intervento:

Riduzione e/o trattamento emissioni in atmosfera

- o Installazione nuovi impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti prodotte;
- Modifica e miglioramento degli impianti esistenti di abbattimento delle sostanze inquinanti prodotte,;
- Introduzione di tecnologie per il contenimento / convogliamento / abbattimento delle emissioni diffuse;
- Modifica/sostituzione di impianti al fine di utilizzare materie prime a basso impatto ambientale;
- Modifica/sostituzione di impianti/cicli produttivi per ottenere la riduzione/recupero delle sostanze inquinanti emesse;

			W W W		
			Š		VALORE
Allegato (1)	Classe/tipologia di impianto (1)	Inquinante _i	E _i = Volumi delle emissioni (m³/h)	S_i = Soglia dell'i- esimo inquinante $(mg/m^3)^{(1)}$	D _i = Riduzione dell'i- esimo inquinante rispetto il valore limite di soglia (%)
		~			
	0				
	O X				

(1) Riferimento D.M. 12/07/1990, Direttiva 76/464/CE.

Indice = Indice di Merito dell'investimento = $((\sum_{i=1,N} E_i * D_i/S_i)/C)*In$

LA DITTA RICHIEDENTE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

N = numero degli inquinanti ridotti

2. RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Descrizione sintetica dell'intervento:

2.1 Riduzione/abbattimento sostanze inquinanti prodotte

- Impianti di trattamento delle acque tali da garantire la diminuzione dei valori previsti dalla norma comunitaria;
- Interventi di adeguamento e/o ampliamento di impianti di depurazione esistenti, finalizzati alla diminuzione dei valori previsti dalla norma comunitaria;
- o Introduzione di tecnologie di trattamento che utilizzano, nei processi di abbattimento degli inquinanti, quantitativi limitati di additivi.
- Introduzione di attrezzature e macchinari direttamente connessi alla riduzione delle sostanze inquinanti prodotte;
- o Modifica/sostituzione di impianti al fine di utilizzare materie prime a basso impatto ambientale;
- Modifica/sostituzione di impianti/cicli produttivi per ottenere la riduzione/recupero delle sostanze inquinanti emesse;

N° Parametro	E _i = Quantità di acqua	S_i = Limiti Scarico in acqua	$S_i = Limiti Scarico$	$\mathbf{D_i} = \text{Riduzione}$				
(Dlgs 152/99)	depurata (m³/h)	superficiale (mg/L)	in rete fognaria (mg/L)	rispetto i limiti dopo Intervento (%)				
	8							
	Q							
	, X							
N = numero								
Indice = ((

LA DITTA RICHIEDENTE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

2.2 Riduzione prelievi di acqua

- Interventi finalizzati al riutilizzo almeno del 30% di acque reflue industriali all'interno del ciclo produttivo;
- Impiego di tecnologie produttive tali da garantire una sostanziale diminuzione dell'acqua di processo nei cicli industriali;

Descrizione sintetica dell'intervento:	
	2
	d'
	\
	0

	VALORE
Q ₁ =Quantità (m³/anno) prima intervento	
Q ₂ =Quantità (m ³ /anno) dopo intervento	
Q = Quantità/anno di acqua risparmiata (m³/anno)	
Indice = Indice di merito dell'investimento = (Q/C)*In	

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Riferimenti normativi D. Lgs. 152/99 e Direttiva 76/464/CE

N°		Unità	Scarico in	Scarico in	Scarico sul
	PARAMETRI	di	acque	rete	suolo
		misura	superficiali	fognaria	
		ı			1
1	Solidi sospesi totali	mg/L	<80	<200	<25
2	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	<40	<250	<20
3	COD (come O ₂)	mg/L	<160	< 500	<100
4	Alluminio	mg/L	<1	<2	<1 🕜
5	Arsenico	mg/L	<0,5	<0,5	<0,05
6	Bario	mg/L	<20	-	<10
7	Boro	mg/L	<2	<4	<0,5
8	Berillio	mg/L	_	- <	<0,1
9	Cadmio	mg/L	<0,02	<0,02	-
10	Cromo totale	mg/L	<2	<4	.4
11	Cromo VI	mg/L	<0,2	<0,2	<1
12	Ferro	mg/L	<2	<4	<2
13	Manganese	mg/L	<2	<4	<0,2
14	Mercurio	mg/L	<0,005	<0,005	-
15	Nichel	mg/L	<2	<4	<0,2
16	Piombo	mg/L	<0,2	<0,3	<0,1
17	Rame	mg/L	<0,1	<0,4	<0,1
18	Selenio	mg/L	<0,03	<0,03	<0,002
19	Stagno	mg/L	<10	-	<3
20	Vanadio	mg/L	-	-	<0,1
21	Zingo	mg/L	<0,5	<1	<0,5
22	Cianuri totali(Come CN)	mg/L	<0.5	<1	-
23	Cloro attivo libero	mg/L	<0,2	<0,3	<0,2
24	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	<1	<2	<0,5
25	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	<1	<2	<0,5
26	Solfati (come SO ₄)	mg/L	<1000	<1000	<500
27	Cloruri	mg/L	<1200	<1200	<200
28	Fluoruri	mg/L	<6	<12	<1
29	Fosforo totale (come P)	mg/L	<10	<10	<2
30	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	<15	<30	-
31	Azoto nitroso (come N)	mg/L	<0,6	<0,6	
32	Azoto nitrico (come N)	mg/L	<20	<30	<15
33	Grassi e oli animali e vegetali	mg/L	<20	<40	_
34	Idrocarburi totali	mg/L	<5	<10	_
35	Fenoli	mg/L	<0,5	<1	<0,1
36	Aldeidi	mg/L	<1	<2	<0,5
37	Solventi organici aromatici	mg/L	<0,2	<0,4	<0,01
38	Solventi organici azotati	mg/L	<0,1	<0,2	<0,01
39	Tensioattivi totali	mg/L	<2	<4	<0,5
40	Pesticidi fosforati	mg/L	<0,1	<0,1	-
41	Pesticidi totali (esclusi fosforiti)	mg/L	<0,05	<0,05	-
42	- aldrin	mg/L	<0,01	<0,01	_
43	- dieldrin	mg/L	<0,01	<0,01	_
44	- endrin	mg/L	<0,002	<0,002	_
45	- isodrin	mg/L	<0,002	<0,002	_
46	Solventi clorurati	mg/L	<1	<2	_
47	Solventi organici aromatici totali	mg/L mg/L	-	-	<0,01
48	Solventi organici azotati totali	mg/L	_	-	<0,01
10	Solvenia organioi azotati totan	த, ப	l		.0,01

3. <u>RIDUZIONE e/o TRATTAMENTO RIFIUTI – BONIFICA AMIANTO</u>

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

3.1 Riutilizzo/riduzione degli scarti di processo

- o Impiego di processi e tecnologie finalizzate al riutilizzo degli scarti di processo del proprio ciclo produttivo.
- Modifica/sostituzione di impianti al fine di ridurre la quantità degli scarti di processo del proprio ciclo produttivo.
- Modifica/sostituzione di impianti al fine di ridurre la pericolosità degli scarti di processo del proprio ciclo produttivo.

Descrizione sintetica dell'intervento:	· ·
	3
	//.
	X
	<u></u>
	4

	Produzione	Scarti prima intervento		Scarti dopo intervento		Rifiuti Ridotti/riutilizzati (T/anno)
Descrizione tipo di scarti	T _{Tot} (T/anno)	Quantità (T/anno)	D ₁ % rispetto al prodotto	Quantità (T/anno)	D ₂ % rispetto al prodotto	$(D_1-D_2)*T_{Tot}$
	4					
Q)					
O						
	1	1	<u>'</u>	1	$T_{rif} =$	Somma colonna sopra

Indice = $(T_{rif}/C) * In$

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

3.2	Rimozione	dell'amianto	(lastre, coperture,	isolamenti te	ermici)

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

Descrizione dell'intervento:	. 3
	E Company
	<u>></u>
	0
	.0

D	opo Intervento		Valore
Rimozione (kg)	Descrizione del materiale rimosso	T_{rif} = Quantità totale (kg) di materiale contenente amianto rimosso	
		Indice=Trif/C*In	

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

4. RIDUZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi sono finalizzati alla riduzione di almeno il 10 % dell'immissione sonora in ambiente esterno

Descrizione sintetica dell'intervento:	JE .
	· ·
	.0
	0
	2
	3

	0	
	4/	VALORE
Livello equivalente di immissione sonora (dR)	Prima Intervento	
Livello equivalente di immissione sonora (dB)	Dopo Intervento	
L_{dB} = Riduzione (dB) di inquinamento acustico equivalente esterno (Leq(A))		
Indice = $L_{db}/C*In$		

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

5. RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

Interventi ammissibili

- Sostituzione delle caldaie con caldaie ad alto rendimento a gas
- Coibentazione impianti e/o rifacimento delle stesse e sostituzione degli infissi esterne
- Sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a basso consumo
- Sostituzione motori elettrici con motori elettrici ad alto rendimento
- Installazione pompe di calore
- Altri Interventi impiantistici

Descrizione sintetica dell'intervento:	
	0
	<u> </u>
	F
	O

	Gasolio	Metano
Tipo = Tipo di Combustibile prima intervento (indicare)	B.T.Z.	G.P.L.
Tipo ₁ = Tipo di Combustibile dopo intervento (indicare)	Gasolio	Metano
Tipo di Combustione dopo intervento (indicare)	B.T.Z.	G.P.L.


P.C.I.

Gasolio 10200 kcal/kg densità = 0,87 kg/l	Metano 9000 kcal/m ³
B.T.Z.	G.P.L.
9800 kcal/kg	5200 kcal/l

Riduzione energia termica	
$\mathbf{Q_1}$ = Quantità annua di combustibile consumato prima dell'intervento (m ³ /l/kg)	
Tep₁= Energia consumata prima dell'intervento (TEP= 10^7 kcal) = $\mathbf{Q_1} * \mathbf{pci} * 10^{-7}$. un6
$\mathbf{Q_2}$ = Quantità annua di combustibile consumato dopo l'intervento (m³/l/kg)	0
Tep ₂ = Energia consumata dopo l'intervento (TEP= 10^7 kcal) = $\mathbf{Q_2*pci*10^{-7}}$	
Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = Tep₁-Tep₂	
Indice = kg di CO_2 non immessi in atmosfera/ $C = (Tep * 2530 / C)* In$	

Dilati 4		
Riduzione energia elettrica		
$\mathbf{K_1}$ = Quantità annua di energia elettrica consumata prima dell'intervento (kWh)		
21 Quantum dinima di chengia escribia dell'anno (di via)		
,^		
$\mathbf{K_2}$ = Quantità annua di energia elettrica consumata dopo l'intervento (kWh)		
_~		
Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = $(K_1-K_2)*2460*10^{-7}$		
Tep – Energia risparimata (TEF – 10 Kcai) – $(\mathbf{K}_1 - \mathbf{K}_2)^2 2400^2$ To		
V.		
Indice = $kg ext{ di } CO_2 ext{ non immessi in atmosfera/C} = (Tep * 2530 /C)* In$		

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)



6. Realizzazione impianti per lo sfruttamento di reflui energetici .

Interventi ammissibili

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

- Recupero di cascami termici
- Recupero pressioni

Descrizione sintetica dell'intervento	
	33
	4
	4

Energia termica	4	Energia elettrica
Q = Quantità annua energia termica recuperata (kcal)		K = Quantità annua di energia elettrica prodotta (kWh)
Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = $\mathbf{Q} * 10^{-7}$		Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = $\mathbf{K}*2460*10^{-7}$
$I_1 = \text{kg di CO}_2 \text{ non immessi in}$ atmosfera/C = (Tep * 2530 /C)* In		$I_2 = kg \text{ di } CO_2 \text{ non immessi in}$ atmosfera/C = (Tep * 2530 /C)* In
$Indice = I_1 + I_2$		

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

7. Realizzazione impianti per lo sfruttamento dell'energia solare

Interventi ammissibili

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

- solare termico
- solare fotovoltaico
- solare termodinamico

Descrizione sintetica dell'intervento	
	4

Produzione energia termica		Produzione energia elettrica	
Q = Quantità annua di energia termica prodotta dopo l'intervento (kcal)	, CO	K = Quantità annua di energia elettrica prodotta dopo l'intervento (kWh)	
Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) $= \mathbf{Q} * 10^{-7}$	5	Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = $\mathbf{K*2460*10^{-7}}$	
$I_1 = kg \text{ di } CO_2 \text{ non immessi in}$ atmosfera/Investimento ambiente $I_1 = (\text{Tep * 2530 /C}) * \text{In}$		$I_2 = \text{kg di CO}_2$ non immessi in atmosfera/Investimento ambiente $I_2 = (\text{Tep * 2530 /C})^* \text{ In}$	
$Indice = I_1 + I_2$			

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

8. Realizzazione impianti per l'utilizzo delle biomasse a fini termici

Interventi ammissibili

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

• Utilizzo di legname non trattato di origine agricolo-forestale

Descrizione sintetica dell'intervento:	0				
	<i>∞</i> ·				
	$\mathbb{Q}^{\mathcal{O}}$				
	2				
	4				
	,				
4	·/				
Tipo di biomassa					
p.c.i. (kcal/kg) della biomassa					
T =Quantità annua di biomassa (kg)					
<u> </u>					
Produzione energia termica					
\mathbf{Q} = Quantità annua di energia termica prodotta dopo l'intervento (kcal) = \mathbf{T} * \mathbf{pc}	nei				
Quantita aimaa ar energia terimea prodotta dopo i mtervento (near) — pe					
4					
Tep = Energia risparmiata (TEP= 10^7 kcal) = Q * 10^{-7}					
O					
♦					
Indice = kg di CO_2 non immessi in atmosfera/C = (Tep * 2530 /C)* In					
\Diamond					

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

9.	Realizzazione	impianti	per la	produzione	combinata	di energia
el	ettrica e termic	a aliment	ati a ga	as fino a 3 N	IWe di pot	enza

NUMERO PRATICA (riservato al Servizio)

Descrizione dell'intervento:	0
	0
	?
	O
	0
33	•
3	
7)	
,	
4/	
P.C.I	
Metano G.P.L.	
9000 kcal/m ³ 5200 kcal/l	
$C_1 = E_{CHP} / H_{CHP}$ Dove:	
C ₁ = Rapporto Energia / Calore	
E _{CHP} = Quantità di elettricità da cogenerazione	
$\mathbf{H}_{\mathbf{CHP}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{U}}$ Quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione	
C_1 deve essere > 0.75	
Clueve essere vo,75	
P_e = potenza elettrica dell'impianto di cogenerazione	
potenza elettrica dell'impiante di coggine azione	
— non dinconto elettrico	
μ_{e} = rendimento elettrico	
μt = rendimento termico	
Perdite = perdite energetiche dell'impianto	
<i>⊗</i>	
G = Quantità di gas /anno (m3 / 1)	
V-	
Tep = quantità di energia primaria $(10^{-7} \text{ kcal}) = \text{G*pci *}10^{-7}$	
Indice = (kg di CO_2 non immessi in atmosfera)/C = (Tep* μ t *2530/C)*In	
indice (kg di CO2 non mimossi ni admosicia //C = (1cp \mu 2550/C) in	
V-	

LA DITTA RICHIEDENTE (Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Allegato 5

SPECIFICA TECNICA

PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW CONNESSI ALLA RETE

PREMESSA

Vengono di seguito fornite le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, di sistemi fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW $_p$ e non superiore a 20 kW $_p$, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica del distributore locale.

Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete dei sistemi in oggetto.

1. DEFINIZIONI

- a) un sistema fotovoltaico è un sistema capace di produrre energia elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico);
- b) un impianto fotovoltaico è schematicamente composto, in generale, dal dispositivo di interfaccia, dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (o semplicemente convertitore c.c./a.c.) e dal campo fotovoltaico;
- c) il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;
- d) il gruppo di condizionamento e controllo della potenza è l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, e per il trasferimento di essa sulla rete in c.a.;
- e) il campo (o generatore) fotovoltaico è l'insieme dei moduli fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;
- f) la potenza nominale di un impianto fotovoltaico (espressa in kW_p) è la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo fotovoltaico, cioè la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il campo, misurate in STC¹;
- g) l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico è il rapporto fra la potenza generata dal campo e la potenza della radiazione solare incidente sull'area totale dei moduli, in *STC*; detta efficienza può essere numericamente ottenuta anche da una formula pratica, cioè dal rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kW_p) e la relativa superficie (espressa in m²) intesa come somma dell'area dei moduli;

¹ Standard Test Conditions (radianza solare: 1000 W/m², Temperatura di cella fotovoltaica: 25 °C, Condizioni del cielo: Air Mass 1.5)

- h) l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico è il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo;
- i) il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
- j) l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione di un sistema fotovoltaico sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- norma UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione Solare, per il dimensionamento del campo fotovoltaico;
- DM LL.PP. del 09/01/1996 e i DM LL.PP. del 16/01/1996 e successive modificazioni e integrazioni, per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle norme vigenti per quanto riguarda:

- i quadri elettrici,
- il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza,
- la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF;
- la conformità al marchio CE per il gruppo di condizionamento e controllo della potenza e per le altre apparecchiature.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio di un sistema fotovoltaico, le scelte progettuali devono essere effettuate anche nel rispetto delle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);
- norma CEI 64-8 (III edizione), soprattutto per quanto concerne la Parte 4 relativa alle prescrizioni per la sicurezza;
- legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW_p, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali;
- deliberazione n. 224/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente può optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il distributore; in tal caso, si applica la: "Disciplina delle

condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW_D (Deliberazione 224/00)".

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme, prescrizioni e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

3. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE

Fatto comunque salvo quanto disposto dal citato paragrafo 5.1 della norma CEI 11-20, la potenza nominale del sistema fotovoltaico (per potenza nominale di un sistema fotovoltaico si intende la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun impianto costituente il sistema stesso) deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata, sempre su base annua, dall'utente. Quest'ultima energia è quella risultante dalla media dei consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto sopra, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto, fornendone adeguata valutazione.

Per quanto riguarda la quantità di energia elettrica producibile, devono essere impiegati i dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare) e si deve assumere come valore dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. In alternativa, il calcolo dell'energia producibile può essere effettuato mediante l'apposita applicazione disponibile presso il sito web di ENEA: www.tetti-fotovoltaici.org.

L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento, oltre a rispettare anche i requisiti tecnici di cui al successivo punto 5, devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dalla verifica tecnico-funzionale del sistema stesso (di cui al citato punto 5); inoltre, i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia di funzionamento di almeno 20 anni, mentre il decadimento delle loro prestazioni deve risultare non superiore al 10% della potenza nominale nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% nell'arco di 20 anni.

Infine, l'anno di fabbricazione dei moduli deve essere documentato in maniera inequivocabile e non deve essere antecedente a due anni, a far data del ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di concessione del contributo pubblico.

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

Premesso che alla rete di utente è ammesso il collegamento di un solo sistema fotovoltaico (sempre purché la potenza nominale del sistema non superi i $20~kW_p$) e ricordando che (almeno nel presente contesto) il sistema fotovoltaico può essere costituito indifferentemente da un solo o più impianti fotovoltaici, si distingue il caso del collegamento in monofase (anche se l'utenza è trifase) da quello del collegamento del sistema fotovoltaico in trifase, alla rete di utente.

In ogni caso, è assolutamente vietato l'impiego di più gruppi di condizionamento

e controllo della potenza in parallelo tra loro sul lato corrente continua (cioè alimentati da un unico campo fotovoltaico).

4.1 Sistema fotovoltaico monofase

Il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto qualora sia presente un solo campo fotovoltaico², un solo gruppo di condizionamento e controllo della potenza e un solo dispositivo di interfaccia. Nel caso in cui, invece, siano distinguibili più gruppi di condizionamento e controllo della potenza (anche diversi tra loro, ma sempre connessi alla **stessa fase** della rete di utente) ciascuno alimentato dal proprio campo fotovoltaico, allora il sistema sarà costituito da più impianti (tanti quanti i gruppi di condizionamento e controllo della potenza); in questo caso, inoltre, viene richiesto, di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno.

4.2 Sistema fotovoltaico trifase

Nel caso specifico in cui siano interessate le tre fasi della rete di utente, il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto esclusivamente qualora venga impiegato un solo gruppo di condizionamento e controllo della potenza effettivamente trifase, cioè con un solo ingresso in continua (quindi, un solo campo fotovoltaico e un solo stadio di MPPT – salvo lo specifico caso di impiego di un convertitore trifase del tipo "multingresso"), oltre al dispositivo di interfaccia. In tutti gli altri casi, il sistema fotovoltaico si comporrà di tanti impianti quanti sono i gruppi di condizionamento e controllo della potenza (indipendentemente se monofase e/o trifase) allacciati alla rete di utente.

4.3 Caratteristiche generale del sistema fotovoltaico

Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica deve essere sempre in bassa tensione e a valle del dispositivo generale della rete di utente. La figura 1 riporta lo schema di collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio.

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso del sistema fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del distributore una potenza maggiore di quella contrattuale della fornitura, i termini del contratto stesso dovranno essere aggiornati affinché detta potenza risulti non inferiore a quella massima erogabile in rete.

Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso il sistema. Il convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.

Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in modo da

² o più campi qualora venga impiegato un convertitore del tipo "multingresso"

massimizzare l'energia annua producibile, nei limiti degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il campo stesso. L'orientamento è prioritariamente a Sud; sono comunque consentiti orientamenti diversi, purché entro un angolo massimo di ±60° rispetto Sud. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché le perdite di energia da essi derivanti siano **non superiori al 7%** su base annua. Inoltre, nel caso di applicazioni su coperture a falda, il piano dei moduli **deve essere parallelo a quello della falda** stessa. Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico deve essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Le stringhe devono essere costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non è ammesso il parallelo di **stringhe non perfettamente identiche** tra loro per anche una sola delle seguenti caratteristiche: esposizione, marca, modello, numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, deve essere dotato di diodi di bypass, ad eccezione di quelli a film sottile e la cui conformità alle norme applicabili sia avvenuta specificatamente in assenza di detti diodi.

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua di ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di sistemi monofase.

Ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico deve essere dotato di un proprio complesso di misura dell'energia prodotta (cumulata) dal singolo impianto e delle relative ore di funzionamento: a tal fine, può essere impiegata l'eventuale strumentazione di misura in dotazione ai gruppi di condizionamento e controllo della potenza; altrimenti, si deve ricorrere ad appositi contatori, preferibilmente di tipo elettromeccanico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo del sistema fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente adeguata o protetta.

5. VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

L'insieme delle operazioni di realizzazione del sistema fotovoltaico si conclude con la verifica tecnico-funzionale del sistema stesso, la quale consiste nel controllare, **per ciascun impianto**:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori:
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{ca} > 0.75P_{nom.}I / I_{STC}$, ove:
 - P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore del 2%;
 - o P_{nom} è la potenza nominale (in kW_p) del campo fotovoltaico;
 - o I è la radianza (in W/m²) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 3% (il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato);

o I_{STC}, pari a 1000 W/m², è la radianza in STC.

La condizione di cui sopra ammette quindi, per le perdite dell'impianto fotovoltaico, un valore complessivo massimo pari al 25% della potenza nominale dell'impianto stesso; detto limite tiene conto delle perdite ohmiche, per mismatch, per temperatura (fino al valore di 40 °C), per non linearità dell'efficienza dei moduli in funzione dell'irraggiamento, per ombreggiamenti (entro il 2% massimo), delle perdite relative al convertitore c.c./c.a. e di altre ancora (risposta angolare, AM diverso da 1,5...).

La potenza nominale (P_{nom}) deve essere determinata nel rispetto del punto 1 (Definizioni) lettera f della presente Specifica e, cioè, come somma delle singole potenze dei moduli desunte dai rispettivi data-sheet (rilasciati dal costruttore) dei moduli stessi.

La misura della potenza attiva (P_{ca}) deve essere effettuata in condizioni di radianza (I) sul piano dei moduli superiore a 400 W/m²; qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa, secondo il coefficiente di temperatura dei moduli impiegati (il valore di detto coefficiente deve essere dichiarato dal costruttore dei moduli o accertato da un laboratorio accreditato) e l'eccedenza di temperatura rispetto alla suddetta soglia di 40 °C.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere, per ogni impianto costituente il sistema fotovoltaico installato, una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

Alla data di entrata in esercizio di ciascuno degli impianti costituenti il sistema fotovoltaico, dovranno essere effettuate le letture dei contatori indicati nel suddetto fac-simile; esse, unitamente ad altre informazioni, saranno riportate e sottoscritte dal committente nella dichiarazione di verifica tecnico-funzionale. La data di entrata in esercizio è, di norma, non antecedente a quella della verifica tecnico-funzionale dell'impianto con esito positivo e deve comunque essere non antecedente a quella dell'intervento del distributore locale, nel caso di scambio sul posto dell'energia (data d'installazione del contatore di energia immessa in rete) e/o di adeguamento della potenza contrattuale (data di modifica del limitatore di potenza).

6. DOCUMENTAZIONE

Viene di seguito riportata e brevemente illustrata la documentazione tecnica che dovrà essere emessa da un tecnico, ove occorra abilitato, e quindi rilasciata al committente, sia ai fini della composizione del *progetto dell'intervento* previsto dal bando, sia ai fini della collezione dei documenti necessari per la richiesta del saldo, a opere completate.

Relativamente al progetto dell'intervento, il progetto elettrico del sistema fotovoltaico, dovrà essere redatto dal progettista in conformità alla presente Specifica, oltre che ai sensi della normativa vigente. Esso sarà, tipicamente, composto da una relazione tecnica descrittiva del sistema fotovoltaico, nonché del suo dimensionamento e inserimento rispetto la struttura ospitante, da uno schema elettrico generale unifilare sufficientemente dettagliato e, infine, dalla scheda tecnica di "progetto preliminare" (conforme al modello di seguito allegato) compilata in tutte le sue parti.


Per quanto riguarda la richiesta del saldo da parte del committente, successivamente alla realizzazione del sistema fotovoltaico, dovranno essere emessi da un tecnico,

ove occorra abilitato, e rilasciati al medesimo committente e prodotti in copia alla Regione i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- la **scheda tecnica di "progetto come costruito"** del sistema fotovoltaico (conforme al modello di cui all'allegato C al bando), compilata in tutte le sue parti e corredata di schede tecniche dei materiali installati;
- schema/i elettrico/i unifilare aggiornato/i (nella versione come costruito);
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito, corredata dall'elenco della strumentazione impiegata;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a;
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- dichiarazione attestante, o altra documentazione comprovante, in maniera inequivocabile l'anno di fabbricazione dei moduli fotovoltaici;
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alla legislazione vigente e, in particolare, alle norme CEI 11-20, qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso:
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento;
- **fotografie** (in formato JPG) del sistema fotovoltaico e di ciascuno degli impianti di cui si compone.

Detti documenti dovranno essere disponibili presso il sistema fotovoltaico e dovranno essere custoditi dal committente, per almeno 12 anni dalla data della verifica tecnico-funzionale.

Figura 1: schema tipico di collegamento di un sistema fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione



Fac-simile di dichiarazione

DICHIARAZIONE DI VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE
Sistema fotovoltaico installato presso:, Via/Piazza località, provincia (costituito da n° impianti).
Impianto
La sottoscritta Impresa, in qualità di installatore del sistema, dichiara quanto segue:
 la potenza nominale dell'impianto risulta pari a kW_p, quale somma delle potenze nominali (desunte dai data-sheet) dei moduli costituenti il campo fotovoltaico;
in data odierna ha avuto esito positivo la verifica:
- della continuità elettrica e delle connessioni tra moduli;
- della messa a terra di masse e scaricatori;
- dell'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
 del corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); della condizione: P_{ca} > 0,75P_{nom.}I / I_{STC}.
<u>Ovvero</u>
Dichiara che per quanto riguarda le verifiche relative a(segue indicazione delle prove effettuate) sono state riscontrate le seguenti anomalie tecniche (segue descrizione).
Inoltre, l'Impresa dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori: - temperatura dei moduli: T _{mod} = °C - Potenza attiva: P _{ca} = kW - Radianza sul piano dei moduli: I = W/m²
e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura: (segue elenco con
indicata anche la classe di precisione).
L'Impresa dichiara, infine, che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.
Timbro e Firma (Impresa)
Il richiedente dichiara:
 di aver/non aver optato per lo scambio sul posto dell'energia elettrica;
• che in datal'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio ¹ ;
• che alla stessa data, le letture dei contatori di energia prelevata dalla rete e
immessa in rete sono kWh e kWh rispettivamente;
 che alla stessa data, le letture dei contatori dell'energia prodotta dall'impianto e delle relative ore di funzionamento sono kWh e ore rispettivamente.
Data II richiedente

detta data è di norma non antecedente a quella della verifica tecnico funzionale dell'impianto con esito positivo mentre, nel caso di scambio sul posto dell'energia, essa **deve** essere non antecedente a quella dell'installazione (a cura del distributore locale) del contatore di energia immessa in rete.

Scheda tecnica impianto

Dati generali							
Richiedente							
località							
provincia							
tipo di struttura edilizia							
superficie disponibile per i moduli (r	m²)	2					
Rete elettrica di distribuzione		0					
tensione (V)							
monofase		77.					
trifase		2)					
		,					
Generatore fotovoltaico		<u> </u>					
potenza nominale (kW)							
tensione (V)	O.						
hanno tutti i moduli la stessa espos	izione?						
Tecnologia inverter	0						
PWM	. 4						
ingresso floating							
	integrate						
protezioni d'interfaccia	certificate						
altro (1)	Ortificato						
altro (1)							
Tipologia di installazione							
tetto	retrofit						
<u> </u>							
lucernaio							
terrazzo							
7							
Facciata							
frangisole							
tettoia							
elemento di arredo urbano							
altro (2)							
(-)							

Tecnologia dei moduli					
silicio monocrzistallino					
silicio policristallino					
silicio amorfo					
altro (3)					
Orientamento dei moduli (azimut)		_<			
sud		.,0			
sud-est		(O)			
sud-ovest		74.			
est		77			
ovest		,			
nord-est					
nord-ovest					
Inclinazione dei moduli	4/				
0° - 20°	T				
20° - 60°	O`				
60° - 90°	4				
Fenomeni di ombreggiamento					
assenti					
parziali durante i mesi invernali					
parziali durante i mesi autunnali e primaverili					
parziali durante i mesi estivi					
8					
Casi non previsti:					
1)					

LA DITTA RICHIEDENTE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

IL TECNICO INCARICATO (Timbro e firma)

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, RISCALDAMENTO DELLE PISCINE, RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI

1. SCOPO

Lo scopo della presente specifica è quello di fornire indicazioni da rispettare per la realizzazione, di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambienti, riscaldamento delle piscine. Il presente documento non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetto.

2. DEFINIZIONI

- a) un impianto solare termico è un sistema di produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare, in calore; esso è costituito da uno o più circuiti indipendenti;
- b) I sistemi solari sono classificati dagli standard EN in due categorie; "Factory Made" ossia impianti tipo "prodotto" cioè impianti collettore-accumulo, impianti monoblocco a circolazione naturale, impianti kit a circolazione forzata; "Custom Built" sistemi a circolazione forzata assemblati in loco con componenti anche forniti da diversi produttori.
- c) Nei sistemi a circolazione forzata tipicamente i collettori solari vengono collegati tra loro in parallelo a formare banchi di collettori
- d) più banchi di collettori solari vengono connessi in sistemi serie-parallelo
- e) il circuito primario dell'impianto è costituito dall'insieme dei collettori solari collegati in serie/parallelo al fine di ottenere il riscaldamento del fluido termovettore secondo temperature e portate prefissate, e l'insieme dei dispositivi atti al trasferimento del calore raccolto dai collettori allo scambiatore di calore che rappresenta l'interfaccia tra circuito primario e secondario.
- f) nei sistemi a circolazione forzata il circuito primario è costituito da un dispositivo dedicato alla circolazione del fluido (pompa centrifuga), dispositivi di controllo del funzionamento dell'impianto, organi di sicurezza (vaso di espansione, valvole di sicurezza, valvole jolly. valvole di non ritorno), lo scambiatore di calore che cede l'energia termica raccolta dal circuito primario al circuito secondario che ha una configurazione diversa a seconda del tipo di utilizzo dell'energia termica raccolta;

3. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti solari termici sono:

- Legge n°10 del 09/01/1991: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.P.R. n° 412 del 26/08/1993: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- Legge n° 46 del 05/03/1990:" Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.P.R. n° 447 del 06/12/1991:"Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990, n°46, in materia di sicurezza degli impianti";
- D.L. n° 626 del 19/04/1994:" Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- D.P.C.M. del 01/03/1991:"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.L. 2 Aprile 1998 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi"
- Norme, Decreti, Leggi, Disposizioni, etc., emanate da ogni autorità riconosciuta (UNI, CEI; ISPESL,ecc.) direttamente o indirettamente interessata ai lavori.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, dovranno essere applicate

4. CONSIDERAZIONI GENERALI

4.1 Radiazione disponibile

Il calcolo dell'irraggiamento sul piano dei collettori, sia per sistemi Custom Built che per sistemi Factory Made, dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalla norma UNI 8477 parte 1ª a partire dai dati sull'orizzontale desunti dalla norma UNI 10349 oppure dai dati dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare o, infine , dalle pubblicazioni "La radiazione Solare globale al suolo in Italia" a cura dell'ENEA

4.2 Superficie captante, orientamento e inclinazione

Nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento dell'acqua delle piscine presso utenze ad uso continuativo la superficie captante ammissibile al contributo non dovrà superare la minima superficie in grado di garantire nel mese di maggio l'intera copertura del fabbisogno per mezzo della sola fonte solare.

Nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria presso utenze ad uso stagionale (aprile – ottobre) e al riscaldamento dell'acqua delle piscine estive, la superficie captante ammissibile al contributo non dovrà superare la minima superficie in grado di garantire nel mese a più alta insolazione l'intera copertura del fabbisogno per mezzo della sola fonte solare.

Qualora l'utente finale volesse realizzare impianti di superficie captante più grande di quella ammissibile al contributo, l'investimento per la realizzazione della parte aggiuntiva sarebbe interamente a sue spese.

Per quanto riguarda l'orientamento dei collettori non sono ammessi orientamenti verso il quadrante Nord (Est, Nord-Est, Nord , Nord-Ovest, Ovest). Sono ammessi orientamenti ad Est e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di orientamento dei collettori verso il quadrante Sud.

Nel caso di installazioni su tetto a falda (esclusi gli edifici industriali), al fine di rispettare criteri di corretto inserimento architettonico dei collettori, non sono comunque ammesse installazioni di

collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall'inclinazione e orientamento della falda. Nel caso di installazione di collettori solari su superficie piana valgono le seguenti raccomandazioni indicative:

- Al fine di ottenere le migliori efficienze per il collettore solare i collettori dovrebbero essere orientati a Sud con una tolleranza massima pari a $\pm 10^{\circ}$.
- Nel caso in cui il carico sia all'incirca costante durante i mesi dell'anno, l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo $\pm~5^{\circ}$.
- Nel caso in cui il carico sia prevalentemente estivo l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo diminuita di 10 15 gradi.
- Nel caso in cui il carico sia prevalentemente invernale l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo aumentata di $10-15\,$ gradi.

Per impianti solari che integrino produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti l'inclinazione potrà essere superiore a quella sopra indicata al fine di privilegiare la produzione invernale di energia termica per il riscaldamento degli ambienti.

4.3 Fabbisogno termico

Il calcolo dell'energia termica deve essere stimato dalle bollette energetiche dei precedenti tre anni. Nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria qualora non siano disponibili o rappresentativi, dati specifici sul consumo di acqua calda sanitaria, i consumi energetici possono essere valutati secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente:

	Litri/giorno	kcal/giorno	MJ/giorno	kWhth/giorno	NOTE
	procapite	procapite	procapite	procapite	Litri/giorno procapite
Industrie	20	660	2,76	0,767	-
Uffici	5	165	0,69	0,192	-
Campeggi	30	990	4,14	1,15	Per persona
Hotel alta cat	160	5280	22,1	6,14	Per stanza
Hotel bassa cat	100	3300	13,82	3,84	Per stanza
Palestre	35	1155	4,84	1,34	Per utilizzatore
Lavanderie	6	198	0,83	0,23	Per kg lavato
Ristoranti	10	330	1,38	0,38	Per pasto
Bar	2	66	0,27	0,076	Per consumazione

^{• *} Si ipotizza una temperatura dell'acqua di ingresso pari a 12°C e una temperatura dell'acqua di fornitura pari a 45°C.

4.4 Resa termica dell'impianto

Per i sistemi "Custom built", il calcolo delle rese mensili e annuale dell'impianto solare termico dovrà essere effettuato secondo quanto richiesto dalla norma UNI 8477 parte 2^a (metodo f-chart), o mediante programmi di simulazione (come TSOL o TRNSYS).

Per i sistemi "Factory made" la resa energetica dell'impianto deve essere calcolata in accordo alla EN 12976-2 utilizzando il metodo CSTG .

4.5 Caratteristiche degli impianti

Gli impianti dovranno in generale rispettare le prescrizioni delle norme EN 12975-1, EN 12976-1, EN12977-1. In particolare:

- Qualità dell'acqua: il sistema deve essere progettato in modo da impedire la contaminazione dell'acqua calda sanitaria contenuta nel boiler, per cui dovrà avere opportuno trattamento anticorrosivo per idoneità alimentare tipo teflonatura, smaltatura vetrificazione o utilizzo di acciaio inox.
- <u>La resistenza al congelamento</u>: il costruttore deve garantire, per le parti esterne, quanto necessario al mantenimento di una temperatura minima onde evitare ogni tipo di danneggiamento, descrivendo nella documentazione a corredo i metodi utilizzati. Inoltre per le parti collocate all'interno, queste devono essere installate in luoghi con temperatura superiore ai 0°C, qualora ciò non fosse possibile, le parti stesse devono essere adeguatamente protette. Il costruttore deve definire la composizione del liquido di scambio termico impiegato per il sistema. Ogni precauzione deve essere presa per tener conto del deterioramento del liquido antigelo utilizzato a seguito del funzionamento del sistema in condizioni di sovra-temperatura.
- <u>La protezione dalle sovra-temperature</u>: il sistema deve essere progettato in modo da evitare che l'utente finale sia costretto a effettuare operazioni particolari nel caso in cui il sistema permanga per lungo tempo esposto ad alti livelli di insolazione con conseguente aumento della temperatura del fluido termovettore. Se il sistema è dotato di un apparato in grado di espellere acqua calda dal serbatoio sostituendola con acqua di rete, ogni precauzione deve essere presa per evitare danneggiamenti al sistema, agli impianti preesistenti e alle persone.
- <u>La prevenzione dalle inversioni del flusso</u>: il sistema deve essere dotato di protezioni idonee ad impedire inversioni di flusso che incrementerebbero le perdite termiche.
- <u>La resistenza alle sovra-pressioni:</u> il sistema deve essere progettato in modo da non eccedere la massima pressione stabilita per ogni suo componente. Ogni circuito chiuso del sistema deve essere dotato di valvola di sicurezza.
- <u>La sicurezza elettrica</u>: tutte le parti elettriche in dotazione al sistema devono essere conformi alle normative elettriche vigenti.
- La qualità dei materiali e componenti installati:
 - Il collettore ed i sistemi nel loro complesso dovranno essere conformi a quanto richiesto nei "General Requirements" delle norme EN e dovranno essere testati in accordo ai "Test Methods" prescritti dagli stessi Standard (si fa presente che per i collettori oltre a richiedere le prove di efficienza e perdite di carico, le norme EN prescrivono tutta una serie di prove atte a testare la resistenza del collettore alle sovra pressioni e sovra temperature, agli shock termici, all'invecchiamento, alle azioni del vento, ai sovra carichi dovuti alla neve e agli effetti della grandine etcc.). Il laboratorio esecutore delle prove dovrà essere necessariamente accreditato. A partire dal 1 Gennaio 2004 tutte le aziende produttrici dovranno aver avviato la pratica di certificazione ISO9000 (VISION 2000) e dovranno essere certificati comunque entro il 31/12/2004.
- <u>Gli equipaggiamenti di sicurezza</u>: le valvole di sicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizioni operative del sistema.

• Prescrizioni strutturali:

Per la struttura di supporto deve essere specificato il carico massimo dovuto alla neve o all'azione del vento.

Le dimensioni, il numero ed il peso dei sistemi di pannelli solari installati devono risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto oggetto dell'intervento. In particolare:

- i carichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilità del solaio di copertura;
- il fissaggio dei sistemi solari deve conservare l'integrità della copertura esistente ed escludere il rischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche eccezionali, da sovraccarichi accidentali e deve garantire l'impermeabilizzazione della superficie di appoggio.

4.6 Componenti dell'impianto

4.6.1 Collettori solari

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :

- il salto termico tra la tubatura di mandata e la tubatura di ritorno al campo solare non deve essere superiore ai 15°C per i sistemi a circolazione forzata di tipo tradizionale nelle massime condizioni di insolazione disponibili.
- la portata massima nei collettori solari per i sistemi a circolazione forzata di tipo tradizionale non dovrà mai superare i 110 litri/ora per m2 di collettore (limite di erosione) ed essere inferiore ai 50 litri/ora per m² di collettore.
- Per i collettori piani il numero di collettori in un banco (collettori in parallelo) non dovrà essere maggiore di sei (tranne in caso di diversa esplicita indicazione del costruttore)

Per impianti che lavorano secondo il principio "low-flow',matched-flow, oppure a scambio indiretto a svuotamento, sono consentite portate e salti di temperatura differenti così come prescritti dal costruttore.

Il sistema di distribuzione del fluido termovettore dovrà essere bilanciato in modo da avere la stessa portata per tutti banchi di collettori dell'impianto utilizzando anche, se necessario, valvole di bilanciamento su ciascun ramo dell'impianto.

L'impianto dovrà essere provvisto di valvole di sicurezza e di un sistema di rimbocco del fluido termovettore anticongelante.

Ogni banco di collettori dovrà avere valvole di intercettazione e una valvola di sfiato d'aria ad apertura manuale o automatica , posizionata quest'ultima nella parte più alta del circuito.

4.6.2 Serbatoi

I serbatoi impiegati saranno per uso acqua calda sanitaria ed idonei per acqua potabile con trattamento interno anticorrosivo e pressione massima di esercizio di almeno 6 bar. Per ciò che riguarda l'isolamento i serbatoi dovranno essere conformi al DPR 412/93 Ogni singolo serbatoio dovrà essere dotato di:

- Sfiato aria automatico
- Vaso di espansione a membrana intercambiabile di tipo alimentare
- Valvola di sicurezza e scarico termico
- Indicatore temperatura dell'acqua calda sanitaria (solo per i sistemi "Custom Built")
- Manometro per l'indicazione della pressione di rete e, qualora necessario, un riduttore di pressione.

Nel caso di più serbatoi collegati tra loro possono essere adottati un singolo vaso d'espansione, una singola valvola di sicurezza, un singolo idrometro.

Per gli impianti dotati di più serbatoi, ogni serbatoio dovrà essere collegato alla rete idraulica di distribuzione in modo da poter essere messo fuori servizio e mantenuto senza che questo impedisca la funzionalità della restante parte dell'impianto solare.

Per gli impianti a circolazione forzata, i serbatoi saranno del tipo verticale. Potranno essere utilizzati serbatoi orizzontali qualora, per motivi logistici, i serbatoi verticali non potessero essere utilizzati.

4.6.3. Scambiatori

Gli impianti con superficie fino a 50 m² potranno essere dotati indifferentemente di scambiatore a serpentino immerso (in rame , in acciaro inox, in acciaio al carbonio teflonato o vetrificato per uso alimentare), di scambiatore a piastre in acciaio inox, di scambiatore ad intercapedine.

Per gli impianti con superficie superiore a 50 m² è prescritto l'impiego di scambiatori a piastre.

La superficie specifica di scambio dovrà essere non inferiore a 0.2 m² per m² di superficie di collettore installata per scambiatori interni e a 0.1 m² per m² di superficie installata per quelli esterni a piastre.

La temperatura massima di esercizio dello scambiatore dovrà essere almeno pari a 140°C e la pressione massima di esercizio di almeno 6 bar.

4.6.4. Pompe centrifughe

Le pompe centrifughe impiegate dovranno essere adatte a funzionare con una miscela di acqua e antigelo che garantisca una protezione contro il congelamento per condizioni climatiche con temperatura dell'aria di almeno 10°C inferiore alla temperatura di progetto della località di installazione (secondo tabella L10/91); esse inoltre dovranno resistere a una temperatura massima di 120 °C e alla pressione massima di esercizio dell'impianto e dovranno avere almeno due velocità di funzionamento.

4.6.5. Altri componenti

Per ogni circuito chiuso dovrà essere installato un vaso di espansione tranne che nei sistemi a circolazione forzata a svuotamento. Esso dovrà essere costruito con materiale adatto e dimensionato ed installato secondo le modalità previste dal DM 1/12/76 e dalla norme ex ANCC, Raccolta R. I vasi di espansione dovranno essere marcati CE oppure omologati dall'ISPESL.

Per i sistemi a circolazione forzata superiori ai 100 mq dovrà essere previsto un sistema di segnalazione acustico e/o visivo di eventuali perdite di fluido termovettore dall'impianto.

La localizzazione e l'installazione di tutti i sensori di temperatura devono assicurare un buon contatto termico con la parte di cui è necessario misurare la temperatura. I sensori di temperatura devono essere isolati dall'ambiente esterno.

4.6.6 Tubazioni

Per il circuito primario i tubi di collegamento devono avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza alla temperatura tra −20°C e 200°C.
- resistenza alla pressione del sistema
- resistenza agli attacchi chimici del fluido termovettore

Possono essere impiegati:

- tubi di acciaio nero senza giunture o saldati, zincati
- tubi di rame

Nel caso di impiego di tubi in acciaio zincato a contatto con elementi in rame è necessario provvedere all'inserimento di giunti dielettrici per evitare il contatto diretto.

E' possibile l'uso di tubi in materiale sintetico purché siano compatibili con le sovra pressioni e sovra temperature che possono insorgere nell'impianto

E' importante che per tutte le parti del circuito primario sia verificata la resistenza contro il glicole e la resistenza temporanea alle temperature fino a 160 °C.

Tutte le tubazioni della rete idraulica devono essere coibentate in modo rispondente alle leggi vigenti e alle normative tecniche UNI.

Il riferimento principale è il DPR 412, Tabella 1 dell'allegato B che prescrive lo spessore minimo dell'isolante da adottare per i tubi correnti in centrale termica, in cantine, in cunicoli esterni, in locali non riscaldati.

Per i tubi posti all'interno dell'isolamento termico delle pareti perimetrali dell'involucro edilizio gli spessori minimi di tale tabella possono essere moltiplicati per 0.5.

Per i tubi correnti all'interno di strutture non affacciate né all' esterno né su locali non riscaldati gli spessori minimi di tale tabella 1 possono essere moltiplicati per 0,3.

Le condotte dal collettore allo scaldaacqua devono essere il più possibile brevi al fine di contenere le perdite termiche. Gli isolanti devono sopportare per brevi periodi temperature fino a 160° C.

Gli isolanti dovranno essere resistenti ai raggi ultravioletti. Si consiglia di avvolgere l'isolante in un mantello, capace di proteggerlo dalle infiltrazioni di acqua e dai raggi ultravioletti. Lo strato di rivestimento dovrà essere resistente ad azioni meccaniche esterne (ad esempio all'azione di uccelli, topi, insetti).

Si dovrà evitare di creare ponti termici. Gli isolanti dovranno essere montati in modo da non lasciare spazi intercalari in particolare nei punti di giunzione, in prossimità delle staffe e in prossimità delle rubinetterie e dei raccordi.

4.6.7 Termoregolazione e supervisione

I sistemi solari a circolazione forzata devono essere regolati con centraline elettroniche specifiche che prevedano, oltre la gestione della pompa di circolazione , anche:

- protezione antigelo (necessaria solo per i sistemi a svuotamento)
- protezione temperatura massima collettore
- protezione temperatura massima bollitore

4.6.8 Impianto utilizzatore

Per ciò che riguarda gli impianti utilizzatori valgono le seguenti prescrizioni:

- Gli impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere dotati di valvola miscelatrice termostatica per contenere la temperatura di utilizzo al di sotto dei limiti prescritti dal DPR 412/9
- Gli impianti solari termici destinati al riscaldamento degli ambienti dovranno essere obbligatoriamente collegati ad un impianto di riscaldamento a bassa temperatura come pannelli radianti a pavimento o a parete o sistemi di riscaldamento ad aria (temperatura di esercizio inferiore a 45°).

Si consiglia infine di adottare, quando possibile, insieme all'installazione degli impianti solari termici, misure di risparmio energetico quali ad esempio l'utilizzo di caldaie a condensazione, di sistemi solari passivi per la riduzione dell'energia necessaria per il riscaldamento e/o il raffrescamento di ambienti, di dispositivi di copertura del pelo libero dell'acqua delle piscine nei momenti di non utilizzo, etc.

4.7 Il monitoraggio

Per i sistemi factory made (circolazione naturale, sistemi ad accumulo integrato) ed i sistemi custom built a circolazione forzata di taglia inferiore ai 20 m2 si dovrà installare lato utenza un contabilizzatore di calore

Per i sistemi custom built di taglia superiore ai 20 m2 dovranno essere montati sull'impianto due contabilizzatori di calore, il primo lato campo solare per misurare l'energia estratta dai pannelli e il secondo lato utilizzo per misurare l'energia fornita all'utilizzatore.

4.8 Collaudo dell'impianto e Garanzie

L'impianto dovranno essere collaudati secondo la normativa vigente (UNI 9711) e per superficie di impianto superiore ai 20 mq da parte di un tecnico competente iscritto ad albo professionale . L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre i collettori solari devono essere garantiti dal produttore per almeno 5 anni e per i bollitori almeno 5 anni.

SCHEDA TECNICA IMPIANTO SOLARE TERMICO

Richiedente (Denominazione/ragione sociale/cognome nome) Sede dell'intervento Indirizzo Località Provincia Superficie disponibile per i collettori (m²) Tipologia di applicazione Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Inpianto a circolazione naturale Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto a di accumulo integrato altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	Dati generali	×
Sede dell'intervento Indirizzo Località Provincia Superficie disponibile per i collettori (m²) Tipologia di applicazione Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori solari Collettori solari vertati Collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO	Richiedente (Denominazione/ragione sociale/	
Indirizzo Località Provincia Superficie disponibile per i collettori (m²)	cognome nome)	
Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Impianto a circolazione naturale Impianto ad accumulo integrato altro (2) Collettori solari termici (*) Tettoia Tetto	Sede dell'intervento	
Provincia Superficie disponibile per i collettori (m²) Tipologia di applicazione Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a diccolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori solari Collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizia preesistenti, senza sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO		
Tipologia di applicazione Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq	Località	~
Tipologia di applicazione Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori sotori Collettori sotori Collettori sotori Collettori sotori collettori sotori termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO	Provincia	0
Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori soltovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	Superficie disponibile per i collettori (m²)	. 0
Acqua calda sanitaria (utenti) n° Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	Tipologia di applicazione	
Riscaldamento ambienti (superficie) mq Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto ad accumulo integrato altro altro Collettori piani vetrati Collettori solari termici Numero totale di collettori Totale superficie utile dei pannelli Tipologia di installazione Copertura a retrofit (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Collettori piani vetrati Collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori piani vetrati Collettori soltovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO		4.
Dati di consumo utenza attuale Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a di collettori solari Collettori solari Collettori solari Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO	Triscaldamento ambienti (sapernole) mq	Collettori solari termici
Energia termica consumata annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE Itaticia unitallazione Tipologia di installazione Tetrofit (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Collettori solari Econica vetrofit (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Collettori solari Econica vetrofit (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Lettoia (*) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Itatica delle pannelli Tipologia di installazione Tetrofit (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Lettoia (*) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Lettori (*) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Lettoia (*) Tettoia Altro (1) Tettoia Altro (1) Lettoia (*) Tettoia (*) Integrato (**) Tettoia Altro (1) Lettoia (*) Tettoia (*) Integrato (**) Tettoia (*) Integrato (**) Tettoia (*) Te	Dati di consumo utenza attuale	
annualmente (kWh) Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IIL TECNICO INCARICATO		
Sistema esistente di produzione energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
energia termica Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		-
Tipologia di impianto proposto Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO	•	
Impianto a circolazione naturale Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		
Impianto a circolazione forzata Impianto a circolazione forzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	Tipologia di impianto proposto	1.5 1.1 ()
Impianto a dircolazione lorzata Impianto ad accumulo integrato altro Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) 2) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO		
Tettoia Altro (1) Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1) LA DITTA RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO	Impianto a circolazione forzata	
Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	Impianto ad accumulo integrato	
Collettori solari Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	altro	
Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		Aitro (1)
Collettori sottovuoto altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		
altro (2) (*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		
(*) Quando i collettori solari termici vengono ancorati su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)		
sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia. Casi non previsti: 1)	altro (2)	
1)	sostituzione parziale o totale delle stesse. (**) Quando i collettori solari termici costituiscono d	, i
1)	Casi non previsti:	
2)	1)	
	LA DITTA RICHIEDENTE	IL TECNICO INCARICATO

MARCA DA BOLLO

regionali, nazionali o comunitarie;

alcuna procedura di tipo concorsuale;

Allegato 7

SCHEMA DI RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Regione Umbria Direzione attività produttive Servizio Energia Via Angeloni 61 06100 PERUGIA

Richiesta di contributo in conto capitale per interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4 . Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale.

Riferimento: GRADUATORIA POSI	IZIONE PRATICA n°
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome residente in, in qualità con sede legale in, via,	di della ditta
CHIE	DE
la liquidazione del contributo di € normalizzato(12 caratteri) aperto A tal fine	o a nome della stessa ditta presso
che per la realizzazione del progetto ammesso a €, come di seguito meglio specifica	
Distinta dei costi sostenuti (al netto dell'IVA)	
	€
b) Fornitura in opera di impianti e attrezzature	€
c) Opere Edili e di allacciamento	€
TOTALE GENERALE	€
Il/la sottoscritto/a, dichiara inoltre:	
a) che sono state conseguite le seguenti finalità	(descrivere sinteticamente);
b) che gli investimenti per i quali viene richiesta	la liquidazione del contributo sono conformi a
quelli indicati nella richiesta di concessione;	
c) che gli investimenti per i quali viene richies	
inizio in data (data della prima fattu	ra) e termine in data (data dell'ultima
fattura);	
d) che per il principio della non cumulabilità d	
investimenti di cui alla presente richiesta, altri co	ntributi ed agevolazioni previsti da altre norme

e) che la ditta è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad

- f) che i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti sono di nuova fabbricazione, interamente pagati, installati esclusivamente in unità locali della ditta e non saranno ceduti, alienati o distratti per un periodo di tempo di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;
- g) che la realizzazione dell'investimento è stata effettuata nell'osservanza delle vigenti normative in materia.
- h) di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e manutenzione secondo quanto specificato nella relazione tecnica, al fine di garantire nel tempo il mantenimento degli obiettivi raggiunti, salvo il normale invecchiamento degli impianti.
- i) di impegnarsi a tenere a disposizione i documenti giustificativi della spesa per un periodo minimo di anni 3 a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione Europea alla Regione Umbria.

Alla presente domanda unisce i seguenti documenti: (riferimento Art "11" del bando)

l) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data
Timbro della ditta
Firma del legale rappresentante

(La domanda deve essere resa e sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 20.10.1998 n. 403 per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

(Schema) ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI SPESA

Elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa inerenti il programma di investimento oggetto della domanda di contributo per interventi di cui al bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4 "sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale".

N°	Data	Numero	Fornitore	Descrizione	Categoria	imponibile	IVA	Totale
progress.	documento	documento		fornitura	fornitura	7		documento
						Z)		
					4.			
TOTALI					7			

a) Progettazione	€
b) Fornitura in opera di impianti	€
c) Opere Edili e di allacciamento	€
TOTALE GENERALE	€
	(O
I sottoscritti ai sensi dell'art. 47 del D.P.I	R. 28/12/2000 n. 445, e consapevoli delle responsabilità
contenente dati non rispondenti a verita dichiarano: - che le copie delle fatture sopra elencate	lano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti
Il direttore lavori	Il richiedente
Data	
Y	

RIEPILOGO DEI LAVORI PER CATEGORIA (al netto dell'IVA)

NB. Il presente allegato deve essere inviato sia su supporto cartaceo, che assume valenza legale ai fini istruttori, che in formato elettronico utilizzando l'apposito modello che verrà reso disponibile sul sito internet: www.regione.umbria.it.

L'inoltro del modulo informatico potrà avvenire mediante supporto magnetico allegato alla documentazione cartacea, oppure mediante messaggio di posta elettronica da inviare a: servizioenergia@regione.umbria.it.

(Schema)

ATTESTAZIONE LIBERATORIA e DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta ditta (nome o ragione sociale), con sede legale
in (prov. di), con riferimento alla/e fattura/e n de
, emessa/e a carico dell'acquirente
dichiara
- che i beni (descrivere, modello e numero di matricola, se disponibile, de
o dei beni), sono di nuova fabbricazione;
- che l'acquirente medesimo ha provveduto al pagamento dell'intero importo fatturato
per cui si dichiara di non avere null'altro a pretendere e si rilascia definitiva quietanza
liberatoria.
Data
Timbro della ditta (venditrice)
Firma del Legale rappresentante
(Nome Cognome)

DELLA DITTA CON SEDE IN
Premesso che in datala dittacon sede in via
la realizzazione in località
Sulla scorta degli atti progettuali, degli atti di consuntivo, delle autorizzazioni Amministrative e della documentazione allegata al fascicolo, sono stati ispezionati i lavori effettuati, eseguendo verifiche di avvenuta installazione dei macchinari, delle apparecchiature. Per quanto riguarda i macchinari, le apparecchiature e le opere in genere costituenti l'investimento sopra descritto, utilizzati per la prima volta e nuovi all'atto dell'acquisto, ne è stata accertata l'esistenza e la funzionalità.
L'opera tutta e rispondente al programma di investimento approvato dalla Regione Umbria. I lavori, le forniture ed in genere le realizzazioni effettuate, tutte regolarmente pagate, trovano rispondenza nei documenti contabili, esaminati e riconosciuti regolari dal sottoscritto mediante l'apposizione del proprio timbro e firma sui relativi elenchi riepilogativi e fatture. Le spese documentate non si riferiscono a manutenzione, pezzi di ricambio o materiali utilizzati per il ciclo produttivo. Sulla scorta della documentazione prodotta il sottoscritto accerta che l'opera e stata ultimata in data, è regolarmente funzionante e la spesa effettuata è di €
DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO (descrivere l'investimento effettuato e, con riferimento a quanto risultante nel progetto, gli obiettivi raggiunti, allegando esami/prove/certificazioni attestanti il grado di efficienza dell'impianto)
DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E DEI COSTI SOSTENUTI
a) Progettazione €
CERTIFICA CHE
1. I lavori sono stati iniziati il ed alla data della visita risultano ultimati, e completamente eseguiti:

- 2. l'investimento è in perfetto e regolare stato di funzionamento;
- 3. i lavori e le forniture sono state regolarmente effettuate, sono rispondenti alla documentazione esibita ed il loro importo complessivo ammonta a € al netto di I.V.A.;
- 4. l'impianto è in regolare esercizio ed in stato di corretta manutenzione, secondo i criteri generali correnti;
- 5. l'impianto realizzato è conforme al progetto approvato, consegue gli obiettivi e le finalità riportate nello stesso, è stato eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

I 1	sottoscritto	dichia	ra c	che i c	ontrolli	effettuati	hanno	avuto	esito	positivo	e che	per	tanto,
sal	vo diversa	a detern	nina	azione	dell'Ent	e concede	ente, il	contrib	outo p	ouò essere	liquid	lato	sulla
SO	oraindicata	spesa	di	€							,		

li	Ó
	PER LA DITTA
	7
IL TECNICO INCARICATO	7
	/.

REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Convenzione con società di leasing.

TRA

Il Dott. Pierluigi Manna nato a Terni il 12 giugno 1947, domiciliata per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Energia ed agisce in nome e per conto della Regione dell'Umbria – C.F. 80000130544

Che di seguito saranno chiamati rispettivamente Regione e Società;

Premesso che

- la Regione è autorità responsabile e soggetto attuatore del P.O.R. 2007-2013 Asse III Attività a3-b3. Asse I Attività a4.
- la presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Società di leasing per la concessione dei contributi previsti dal bando di accesso al P.O.R.
- le imprese possono realizzare il programma di investimento tramite operazioni di locazione finanziaria (leasing) ovvero in parte direttamente e in parte in leasing;
- il riferimento normativo è altresì rappresentato dalla Norma 10 Locazione finanziaria, punto 2, di cui al Regolamento CE 448/2004

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il/i contratto/i di locazione finanziaria deve/ono essere accompagnati da una specifica appendice, in cui siano riportate le modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese, nonché le condizioni che le imprese devono soddisfare ai fini dell'erogazione di ciascuna rata semestrale del contributo così come specificato al successivo art.3.

Deve essere altresì previsto, nella suddetta appendice, che tra il ricevimento del contributo e il primo trasferimento all'impresa, e, comunque, entro 20 giorni dal ricevimento, la Società di leasing comunichi all'impresa il piano di trasferimento del contributo stesso.

ART. 2 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa beneficiaria richiede, secondo le procedure previste dal relativo bando, l'erogazione del contributo della Regione, la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare in unica soluzione alla Società di leasing convenzionata il contributo riconosciuto calcolato sulla spesa ammissibile costituita dalla fattura del fornitore alla Società di leasing al netto di IVA, sconti e abbuoni.

ART. 3 – TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE

La Società di leasing trasferisce il contributo alle imprese in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto e, comunque, non superiore ai 5 anni, mediante l'accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sulla base dell'ammontare dell'erogazione della Regione.

Il trasferimento del contributo alle imprese da parte della Società di leasing avviene solo a condizione che:

- a) sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- b) l'impresa abbia pagato tutti i canoni del semestre.

L'importo del primo trasferimento all'impresa, relativo alle eventuali quote di contributo inerenti ai semestri già scaduti, dovrà essere riconosciuto da parte della Società di leasing all'impresa beneficiaria con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all'accredito dell'importo del contributo alla società di leasing da parte della Regione.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre o frazione di semestre sul residuo contributo, calcolati, con capitalizzazione annua al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione del contributo da parte della Regione, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell'erogazione riferita al semestre precedente e l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la successiva scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati dalla Concedente a favore dell'Utilizzatore con data di valuta fissa all'ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.

Nel caso non sia soddisfatta la condizione sub b), la Società di leasing sospende i trasferimenti fino al ripristino della condizione medesima.

Art. 4 - RISCATTO ANTICIPATO DEL BENE

In caso di acquisto anticipato da parte dell'impresa del bene/i oggetto di contributo, la Società di leasing si obbliga a trasferire in unica soluzione alla stessa impresa l'importo del residuo contributo maggiorato degli interessi, calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell'impresa del corrispettivo per l'acquisizione del bene.

La Società di Leasing si obbliga a comunicare alla Regione le informazioni relative_agli eventuali acquisti anticipati effettuati da parte delle imprese beneficiarie.

ART. 5 – INADEMPIMENTI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

La Società di leasing in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria motivata da inadempimenti dell'Utilizzatore e qualora venga a conoscenza di infrazione agli obblighi ed alle condizioni previste dal bando di accesso richiamato in premessa, sospende i trasferimenti delle quote di contributo e provvede ad informare la Regione, ai fini dell'eventuale revoca del contributo stesso ed alla restituzione del contributo non erogato maggiorato degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell'erogazione del contributo da parte della Regione stessa.

In caso di revoca del contributo le azioni di recupero per le somme già trasferite all'impresa sono a carico della Regione.

ART. 6 – MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI

Al fine di consentire il monitoraggio sull'andamento delle erogazioni, esclusivamente per motivi amministrativo/contabili afferenti la gestione della misura/legge regionale da parte della Regione, la Società di leasing si impegna ad inoltrare all'Amministrazione l'elenco delle erogazioni effettuate, in corrispondenza della scadenza di ogni semestre solare.

ART. 7 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali afferenti i contratti di locazione finanziaria previsti dalla presente convenzione, sono a carico delle imprese.

ART. 8 – APPENDICE CONTRATTUALE

Tutti i contratti di leasing oggetto della presente convenzione dovranno essere accompagnati da apposita appendice contrattuale il cui schema allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

ART. 9 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 10 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'attività svolta dalla Società di leasing per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio, pertanto nulla è dovuto dalla Regione alla Società di leasing.

Resta inteso che la Società di leasing ha il diritto di addebitare all'impresa le consuete "spese di istruttoria" connesse alla concessione del finanziamento al cliente ed eventualmente prevedere espressamente nell'apposita Appendice "spese accessorie" per la pratica di gestione del contributo.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovata.

L'eventuale disdetta potrà essere inviata entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti. Anche in detta ipotesi, la presente convenzione resterà in vigore per quanto necessitasse fino a totale esaurimento delle attività della società di leasing legate al trasferimento del contributo alle imprese destinatarie dello stesso.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato ed in particolare per le modalità di documentazione della spesa , della rendicontazione finale e dei controlli si fa riferimento al citato bando di accesso di cui alla Determinazione Dirigenziale 929 del 13 febbraio 2002.

Per la Regione dell' Umbria	Per la Società di Leasing
Dott. Pierluigi Manna	_

APPENDICE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Allegato al contratto n	del	
Fra	(d'ora in poi denominata anche più semplicemente	Concedente)
e	.(d'ora in poi denominata anche più semplicemente	Utilizzatore)

PREMESSO CHE

- la concedente e l'Utilizzatore hanno stipulato il contratto di locazione finanziaria n....... (il contratto) in data;
- la Concedente ha stipulato apposita convenzione con la Regione Umbria a cui è stata altresì indirizzata la domanda di agevolazione da parte dell'Utilizzatore.
- Il bando della Regione Umbria per la concessione di contributi su interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III Attività a3-b3. Asse I Attività a4 . all'art. 9 prevede l'ammissibilità di investimenti realizzati mediante "leasing diretto" come previsto anche dalla Norma n. 10 della Comunità Europea,
- L'Utilizzatore ha richiesto/intende richiedere alla Regione Umbria i benefici previsti dal bando di cui al punto precedente

Ad integrazione di quanto pattuito fra Concedente ed Utilizzatore con il citato contratto di locazione finanziaria, al quale la presente Appendice deve essere allegata per divenirne parte integrante e sostanziale, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

L'Utilizzatore dichiara di possedere i requisiti per ottenere i benefici previsti di cui al Bando per la concessione di contributi su interventi di cui al P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività a3-b3. Asse I Attività a4. L'Utilizzatore dichiara, altresì, che l'immobile ove viene esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa.

ART. 2

La mancata concessione e/o erogazione da parte della Regione Umbria dei contributi richiesti, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun effetto giuridico sul contratto di locazione finanziaria concluso, che rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità , termini e garanzie convenuti.

ART. 3

L'Utilizzatore – ai sensi di quanto previsto dalla normativa citata – prende atto fra gli altri dei propri seguenti obblighi:

a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle eventuali agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto del presente contratto e della agevolazione in parola, agevolazioni di

- qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche;
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle eventuali agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nella determinazione dirigenziale di concessione regionale;
- c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni agevolate oggetto del presente contratto di locazione finanziaria, prima di cinque anni dalla relativa data di consegna o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di beni immobili;
- d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- e) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- f) di non modificare nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;
- g) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti percentuali secondo quanto previsto al art. 15 comma 5 del Bando di concorso, a seguito di revoca da parte della Regione Umbria da calcolare per tutto il periodo intercorrente fino alla data della restituzione.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Utilizzatore non avrà più diritto alla corresponsione del contributo, ferme restando in ogni caso la piena efficacia del contratto di locazione finanziaria e la facoltà di risoluzione contrattuale della Concedente, di cui al successivo art. 6 (facoltà di risoluzione del contratto) della presente Appendice.

ART. 4

L'Utilizzatore prende atto che le eventuali agevolazioni concesse verranno rese disponibili dalla Regione Umbria la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare alla Concedente il contributo in unica soluzione.

La Regione Umbria accredita alla Concedente la somma corrispondente all'importo del contributo relativo al/i contratto/i di locazione finanziaria.

La Concedente dovrà comunicare all'Utilizzatore il piano di trasferimento del contributo entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso

- La Concedente trasferisce il contributo all'Utilizzatore in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto, e comunque non superiore ai 5 anni, mediante l'accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sulla base dell'ammontare dell'erogazione della Regione Umbria secondo le seguenti modalità:
- a) L'importo del primo trasferimento all'impresa, relativo alle eventuali quote di contributo inerenti ai semestri già scaduti, dovrà essere riconosciuto da parte della Concedente all'Utilizzatore beneficiaria con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all'accredito dell'importo del contributo alla Concedente da parte della Regione.
- b) I successivi trasferimenti comprendono anche gli interessi maturati nei semestri o parti di semestri sul residuo contributo calcolati, con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell'erogazione del contributo da parte della Regione, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell'erogazione riferita al semestre precedente e l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati a favore dell'Utilizzatore beneficiaria con data di valuta fissa all'ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.

ART. 5

Il trasferimento del contributo all'Utilizzatore da parte della Concedente avverrà solo a condizione che:

- a) sia acquisita la dichiarazione dell'Utilizzatore circa il rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione;
- b) sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- c) l'Utilizzatore abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutti i canoni del semestre.

Nel caso non siano soddisfatte tutte le condizioni riportate al presente articolo, la Concedente sospenderà l'erogazione del contributo sino al ripristino delle condizioni medesime.

Laddove la Concedente accerti l'infrazione agli obblighi ed alle condizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione o, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio successivo alla data di entrata in funzione degli impianti, la Concedente sospenderà i trasferimenti delle quote di contributo e provvederà ad informare la Regione Umbria ai fini dell'eventuale revoca del contributo stesso.

Nel caso di acquisto anticipato del bene da parte dell'Utilizzatore, la Concedente provvederà all'erogazione, contestualmente rispetto al pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'Utilizzatore, del residuo contributo non ancora trasferito. Detto importo sarà maggiorato degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al TUR vigente alla data dell'erogazione da parte della Regione Umbria, con riferimento al periodo intercorrente tra la data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell'impresa del corrispettivo per l'acquisizione del bene.

ART. 6

L'attività svolta dalla Concedente per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio; pertanto nulla è dovuto dalla Regione alla Società di leasing.

Resta inteso che la Concedente ha il diritto di addebitare all'Utilizzatore le consuete "spese di istruttoria pratica" connesse alla concessione del credito.

L'eventuale previsione "spese accessorie" per la gestione del contributo a carico dell'Utilizzatore, esula da contenuti della convenzione principale tra Regione dell' Umbria e Concedente, ma dovrà comunque essere espressamente disciplinata in calce alla presente appendice in caso di applicazione.

ART. 7

La Concedente può chiedere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei modi e con gli effetti previsti dall'art. delle condizioni generali di contratto, oltre che nelle ipotesi previste nel contratto stesso, anche per la violazione degli obblighi di cui all'art. 3 (dichiarazioni ed impegni a carico dell'Utilizzatore) della presente Appendice.

ART. 8

L'Utilizzatore consente fin d'ora che la Concedente e la Regione Umbria procedano in qualsiasi momento tramite loro incaricati ad indagini, ispezioni, verifiche e controlli relativamente al rispetto da parte dell'Utilizzatore stesso di tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

ART. 9

L'Utilizzatore manleva la Concedente da ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza agli impegni sopra assunti.

PIANO DI TRASFERIMENTO IN TERMINI PERCENTUALI DA APPLICARE ALL'IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA DI CONTRIBUTO EROGATA ALLA CONCEDENTE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE UMBRIA

Periodo	% di quota di contributo	Residuo
1° semestre	10	90
2° semestre	10	80
3° semestre	10	70
4° semestre	10	60
5° semestre	10	50
6° semestre	10	40
7° semestre	10	30
8° semestre	10	20
9° semestre	10	10
10° semestre	10	-
TOTALI	100	_ (0

LA CONCEDENTE

L'UTILIZZATORE

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver ricevuto copia di sua spettanza della presente appendice e dichiara altresì di accettare espressamente tutte le clausole in essa riportate e, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito negli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approva specificatamente i seguenti articoli:

Art.2 (validità ed efficacia del contratto); Art. 3 (dichiarazioni ed impegni a carico dell'Utilizzatore); Art. 4 (modalità di trasferimento del contributo); Art. 5 (condizioni per l'erogazione del contributo); Art. 6 (spese ed oneri accessori) Art. 7 (facoltà di risoluzione del contratto); Art. 9 (manleva).

L'UTILIZZATORE

Allegato 13 SCHEDE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Lì	/	1	
I 1	/	/	
L/I	/	/	

A: A.R.P.A Via Pievaiola S. Sisto 06100 PERUGIA

p.c.

Regione Umbria Servizio Energia 06100 PERUGIA

Ragione Sociale	Pratica n°
Indirizzo	3
Città	4
Descrizione sommaria del ciclo di lavorazione	
Descrizione sommaria dell'intervento	

Barrare le voci che interessano

		Nessuna
Tipo di certificazione	O	ISO 14000
		EMAS
		Area PIAT
Localizzazione		Area PIT
		Area P.S.R.A
Tipologia di impresa		P.M.I
i ipologia di illipiesa		Grande Impresa

Attività secondo censimento ISTAT 1991

Estrazioni Minerali	Classe C	
Attività manufatturiere	Classe D	
Costruzioni	Classe F	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Classe G	
Alberghi e ristoranti	Classe H	

Contributo Richiesto (€*10³)	C = Contributo concesso (\in *10 ³)	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

A): AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETIC	CO B):AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI
1. Riduzione e/o trattamento Emissioni in atmosfera	6. Sfruttamento di reflui energetici
2. Riduzione e/0 trattamento Acque Reflue	7. Sfruttamento dell'energia solare
2.1 Riduzione / abbattimento sostanze inquinanti prodotte	8. Impianti per l'utilizzo di biomasse
2.2 Riduzione prelievi di acqua	9. Cogenerazione a gas
3. Riduzione e/o trattamento rifiuti- bonifica am	nianto
3.1 Riutilizzo/riduz. degli scarti di processo	
3.2 Rimozione amianto	4/
4. Riduzione di emissioni sonore	P
5. Riduzione consumi energetici	

Si allega la scheda di rilevamento dei risultati relativa all'intervento

INTERVENTO A 1.

Descrizione della metodol	ogia utilizzata per il riscontro dei risultati
	0.
Volume dei fumi (m³/h)	
Ore di funzionamento anno (h/anno)	

Inquinante	Limite da DPR 203/88 (mg/m³)	Misurato (mg/m³)	% diminuzione
4			
o v			
₩			

^{*} Si devono allegare i certificati analitici delle analisi di laboratorio

INTERVENTO A 2.1

Descrizione della meto	odologia utilizzata per il riscontro dei risultati
Volume dei reflui (m³/h)	W. S. C.
Ore di funzionamento / anno dell'impianto (h/anno)	

Inquinante	Limite da DPR 155/92 (mg/m³)	Misurato (mg/m³)	% diminuzione
20			
4			
& O			
N. A. C.			

^{*} Si devono allegare i certificati analitici delle analisi di laboratorio

INTERVENTO A 2.2

Descrizione della metodologia utilizzata per il riscontro dei risultati
SHALL
KA CONTRACTOR OF THE PROPERTY

Acqua utilizzata prima intervento (m³/anno)	
Acqua utilizzata dopo intervento (m³/anno)	
Acqua risparmiata dopo intervento (m ³ /anno)	

^{*} le quantità di acqua devono essere documentate da letture a contatore

INTERVENTO A 3.1

Descrizione	del processo e della metodologia utilizzata per il riscontro dei risultati
	<u> </u>

Quantità di produzione prima dell'intervento (T/anno)	
Quantità di scarti di processo prima dell'intervento (T/anno;)	
Quantità di scarti di processo dopo dell'intervento (T/anno)	
Percentuale rispetto la produzione annua di scarti di processo riutilizzati (%)	

INTERVENTO A 3.2.

Descrizione della metodologia utilizzata per il riscontro dei risultati
Descrizione dena metodologia utilizzata per il riscontro dei ristitati
NAME OF THE PARTY
SK.
O [*]

Quantità di lastre, coperture, isolamenti ecc. di amianto (Kg)

^{*} Si deve allegare la certificazione

INTERVENTO A 4.

Descrizione della metodologia utilizzata per il riscontro dei risultati
S ^x
Livelli sonori prima intervento (Db)
4
Livelli sonori Dopo intervento (Db)
Riduzione della rumorosità (Db)

* Si devono allegare i certificati analitici

INTERVENTI A 5.

Descrizione della metodologia ut	ilizzata per il riscontro de	i risultati	· ×
	W.		
Tipo di Combustibile dopo l'intervento (indicare)		Gasolio	Metano
Tipe di comoustione dopo i intervento (indicare)		B.T.Z.	G.P.L.
Q1 = Quantità di combustibile consumato prima dell'	intervento (m³/l/kg)		
Q2 = Quantità di combustibile consumato dopo l'inte	ervento (m³/l/kg)		
P.C.I.	x		
Gasolio 10200 kcal/kg densità = 0,87 kg/l	Metano 9000 kcal/m³		
B.T.Z. 9800 kcal/kg	G.P.L. 5200 kcal/l		
kg di CO ₂ non immessi in atmosfera/C = (Q1-Q2) * P.C	.I * 2530 *10 ⁻⁷ / C		

^{*} Devono essere documentati le quantità di combustibile / anno prima e dopo l'intervento

$\mathbf{K_1}$ = Quantità di energia elettrica consumato prima dell'intervento (kWh)	
\mathbf{K}_1 = Quantità di energia elettrica consumato dopo l'intervento (kWh)	
kg di CO ₂ non immessi in atmosfera/C = (K1-K2) * 0,622/C	36

^{*} Devono essere documentati le quantità di energia / anno prima e dopo l'intervento

Descrizione della metodologia utilizzata per il ri	scontro dei risultati
	. (n)
	4
4	
O.R.	

Tipo di refluo energetico	
Tep/anno = (TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio) di refluo energetico utilizzato ogni anno ;1 Tep = 10 ⁷ kcal)	
kg di CO ₂ non emessa / C = (TEP/ anno * 2530) /C	

^{*} deve essere documentato analiticamente la quantità di refluo utilizzato

Descrizione della metodologia utilizzata per il riscontro de	i risultati
	160
Potonza alattrian installata (I/W)	
Potenza elettrica installata (kW)	
Kwh prodotti = Energia prodotta nell'anno (kWh)	
kg di CO ₂ non immessi in atmosfera / C = Kwh _{prodotti} * 0,622/C	
* l'energia prodotta deve essere dedotta da lettura a contatore	
Tep =Quantità di energia termica prodotta (kcal) * 10 ⁻⁷	
kg di CO ₂ non immessi in atmosfera / C = Tep*2530 / C	

^{*} l'energia prodotta deve essere dedotta da lettura a contatore

Descr	zione della metodologia utilizzata per il riscontro dei risultati
Tipo di biomassa	4/
Tep =Quantità di ener	gia termica prodotta (kcal) * 10 ⁻⁷
kg di CO2 non immess	i in atmosfera / C = Tep*2530 / C

^{*} l'energia prodotta deve essere dedotta dalla lettura a contatore

Descrizione della metodologia utilizzata per il riscontro dei	risultati
$\mathbf{K}\mathbf{w}_{e}$ = Energia elettrica prodotta in cogenerazione(kwh) ogni anno	
$\mathbf{K}\mathbf{w}_{t}$ = Energia termica prodotta in cogenerazione(kwh) ogni anno	

kg di CO₂ non immessi in atmosfera/C = Kwt*0,2176/C

^{*} l'energia elettrica e termica prodotte devono essere dedotte da lettura a contatore

Allegato 14

3.2.2001 IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 37/3

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

(2001/C 37/03)

A. INTRODUZIONE

- 1. La Commissione ha adottato nel 1994 una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (¹), con scadenza 31 dicembre 1999. Conformemente a quanto disposto al punto 4.3 di detta disciplina, la Commissione ha esaminato nel 1996 i risultati della sua applicazione, concludendo che non era necessario introdurre modifiche prima di detta scadenza. Il 22 dicembre 1999, la Commissione ha deciso di prorogare l'efficacia di tale disciplina fino al 30 giugno 2000 (²), e il 28 giugno 2000 ha deciso un ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2000 (³).
- 2. Dopo l'adozione della disciplina del 1994, gli interventi in materia ambientale hanno ricevuto nuovi indirizzi, sia per iniziativa degli Stati membri e della Comunità, sia a livello mondiale, in particolare dopo la conclusione del protocollo di Kyoto. Gli interventi degli Stati membri sono ad esempio più numerosi nel settore dell'energia e si manifestano in forme prima inusitate, come sgravi od esenzioni fiscali. Tendono a svilupparsi analogamente nuove forme di aiuti al funzionamento. Pare perciò necessario adottare una nuova disciplina per far conoscere agli Stati membri e alle imprese i criteri che la Commissione applicherà nel decidere se gli aiuti prospettati dagli Stati membri sono compatibili o meno con il mercato comune.
- 3. A norma dell'articolo 6 del trattato CE, la politica in materia di controllo degli aiuti nel settore ambientale definita e attuata dalla Commissione deve includere le esigenze connesse con la politica dell'ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La politica della concorrenza e la politica dell'ambiente non sono quindi antagoniste: le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica della concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile (4).
- 4. La necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica tuttavia che ogni aiuto debba essere autorizzato. A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio «chi inquina paga». Alcuni interventi rientrano incontestabilmente nella categoria degli aiuti rispondenti a tali esigenze, soprattutto quando permettono di raggiungere un livello elevato di tutela ambientale senza essere in contrasto con il principio dell'internalizzazione dei costi. Altri aiuti, invece, oltre ad avere effetti negativi sugli scambi

fra Stati membri e sulla concorrenza, possono essere contrari al criterio «chi inquina paga» e costituire un freno per l'instaurazione dello sviluppo sostenibile. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di taluni aiuti destinati unicamente a favorire l'adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie.

5. Nella presente disciplina l'impostazione della Commissione consiste quindi nel determinare in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica. L'analisi va condotta alla luce degli insegnamenti che si possono trarre dal funzionamento della disciplina adottata nel 1994 e delle modifiche nel frattempo intervenute in materia di politica dell'ambiente.

B. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

6. Concetto di tutela dell'ambiente: nella presente disciplina la Commissione considera come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse.

La Commissione considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrino nella categoria degli interventi per la tutela dell'ambiente. Con le prime si intendono in particolare le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione. La messa a punto e la fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che richiedano meno risorse naturali per funzionare non rientrano nella presente disciplina. Le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene sono senz'altro importanti e possono eventualmente essere ammesse al beneficio di taluni aiuti, ma esulano dall'ambito della presente disciplina.

<u>Principio dell'internalizzazione dei costi</u>: il principio in base al quale le imprese devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela dell'ambiente.

<u>Principio: «chi inquina paga»</u>: il principio in base al quale i costi della lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore.

<u>Inquinatore</u>: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione (5).

⁽¹⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 14 del 19.1.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 25.

⁽⁴⁾ La volontà della Commissione di integrare la politica ambientale nelle altre politiche è stata richiamata anche nel «Rapporto di Colonia sull'integrazione delle esigenze ambientali» del 26 maggio 1999, nonché nella relazione al Consiglio europeo di Helsinki sull'integrazione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie [SEC(1999) 1941 def.].

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

Principio della veridicità dei prezzi: il principio in base al quale, nei prezzi delle merci e dei servizi, devono essere inclusi i costi esterni legati agli effetti negativi derivanti all'ambiente dalla loro produzione e commercializzazione.

IT

Norma comunitaria: qualsiasi norma comunitaria obbligatoria che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo, fondato sul diritto comunitario, di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi («best available techniques» o BAT) (6).

Fonti di energia rinnovabili: le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche) di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati) (7).

Elettricità da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva (8).

Imposte ambientali: «per essere considerato "ambientale" un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente. Può peraltro essere considerato ambientale anche un tributo i cui effetti positivi sull'ambiente sono manifesti ma comunque chiaramente individuabili. In linea di principio, è compito specifico del singolo Stato membro dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo» (9).

- (6) Il concetto di «migliore tecnologia disponibile» (BAT) è stato introdotto nella legislazione comunitaria (con i termini di «migliori mezzi tecnici disponibili») dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23), e ripreso, con qualche modifica, dalla direttiva 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20). La direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento [GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26 (direttiva «IPPC»)] ha sviluppato e confermato questo concetto. Il campo d'applicazione della direttiva «IPPC» è costituito dagli impianti industriali ad alto potenziale d'inquinamento. Per gli impianti nuovi o in caso di modifiche sostanziali apportate ad un impianto esistente, la direttiva si applica dal novembre 1999. Gli impianti esistenti devono conformarsi alle norme della direttiva «IPPC» entro ottobre del 2007. Fino a tale data restano applicabili le disposizioni relative al concetto di BAT delle due direttive succitate. Come regola generale le norme in concreto — ossia i valori limite di emissione o di consumo basati sull'impiego delle migliori tecniche disponibili - non sono fissate dalla Comunità, ma dalle autorità nazionali.
- Definizione contenuta nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità (GU C 311 del 31.10.2000, pag. 320). Una volta che la direttiva sarà stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà la definizione di cui al testo definitivo.
- Cfr. nota precedente.
- Tasse e imposte ambientali nel mercato unico [COM(97) 9 def. del 26.3.1997].

7. Campo d'applicazione: la presente disciplina si applica agli aiuti (10) per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato [industria siderurgica (11), cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca], ad eccezione di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (12). Le disposizioni della presente disciplina si applicano ai settori della pesca e dell'acquacoltura, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1993 (13), che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca, e quella delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (14). Gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo (15). La Commissione è inoltre dell'avviso che gli aiuti alle attività di formazione nel settore dell'ambiente non presentino specificità tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (16).

Per effetto dell'articolo 3 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (17), gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi nel settore della siderurgia continueranno, fino alla scadenza del trattato CECA, ad essere esaminati in base alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 72 del 10 marzo 1994.

Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al settore dei «costi incagliati» («stranded costs»), che formeranno oggetto di un testo normativo specifico (18).

La Commissione ricorda che in forza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (19), gli aiuti di importo non superiore a 100 000 EUR, concessi alle imprese nell'arco di tre anni, non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 87 del trattato. Tale regolamento non si applica tuttavia ai settori dell'agricoltura, della pesca, e dei trasporti, né ai settori contemplati dal trattato CECA.

(11) Nei limiti delle disposizioni previste al punto 7, terzo comma, della presente disciplina.

(¹⁵) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. (¹⁶) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. (¹⁷) GU L 338 del 28.12.1996.

- (18) Per «costi incagliati» («stranded costs») s'intendono i costi che le imprese devono sostenere in conseguenza di impegni precedentemente contratti, che non possono più onorare a causa della liberalizzazione del settore considerato.
- (19) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ La presente disciplina non rimette in discussione il concetto di aiuto di Stato, quale risulta dalle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

⁽¹²⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.
(13) GU C 337 del 30.12.1999, pag. 10.
(14) GU C 100 del 23.7.1997, pag. 12. La Commissione ricorda che la presente disciplina riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, lasciando impregiudicata l'applicabilità di altre disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, entro i limiti delle norme sul cumulo di cui al punto 74 della disciplina stessa.

C 37/5

C. POLITICA DI CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO E PO-LITICA DELL'AMBIENTE

- 8. Nel corso degli anni '70 e '80 la politica comunitaria in materia ambientale è stata caratterizzata sostanzialmente dall'intento di correggere i problemi che si presentavano. L'accento veniva posto sull'elaborazione di norme interessanti i principali aspetti della politica ambientale.
- 9. Il quinto programma comunitario di azione per l'ambiente: «Verso uno sviluppo sostenibile», adottato nel 1993, segna una certa rottura con questa impostazione. Esso insiste sulla necessità di praticare ormai una politica a lungo termine per instaurare uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo consiste nel conciliare a lungo termine lo sviluppo dell'economia europea e la tutela dell'ambiente. Come prevede esplicitamente l'articolo 6 del trattato CE (quale modificato dal trattato di Amsterdam), l'azione comunitaria non deve più limitarsi a reagire ai problemi ambientali, ma occorre che le esigenze di tutela dell'ambiente siano integrate a monte, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed azioni comunitarie, e che sia promossa la partecipazione attiva degli operatori socioeconomici (20).
- 10. L'articolo 174 del trattato dispone inoltre che la politica della Comunità sia fondata sul principio «chi inquina paga». I costi connessi alla tutela dell'ambiente devono essere sostenuti dalle imprese alla stessa stregua degli altri costi di produzione. A tal fine la Comunità deve avvalersi di una serie di strumenti: la regolamentazione, in particolare l'adozione di norme, ma anche liberi accordi o strumenti economici.
- 11. Nel 1996 la Commissione ha elaborato una relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario d'azione per l'ambiente, in cui rileva la validità della strategia globale e degli obiettivi del quinto programma. L'inclusione delle considerazioni ambientali e di sostenibilità nelle altre politiche comunitarie è incontestabilmente progredita. Tuttavia manca ancora un vero e proprio cambiamento nell'atteggiamento di tutti i soggetti interessati: responsabili politici, imprese, cittadini. Di fronte ai problemi ambientali occorre elaborare la nozione di responsabilità comune e sensibilizzare ogni cittadino all'importanza della posta in gioco.
- 12. La Commissione ha inoltre presentato nel 1999 una valutazione globale del quinto programma d'azione. La relazione indica che, benché detto programma abbia permesso di sensibilizzare maggiormente i soggetti interessati, i cittadini e i responsabili di altri settori, in merito alla necessità di perseguire attivamente gli obiettivi ambientali, i progressi realizzati per orientare diversamente le tendenze economiche e sociali nocive per l'ambiente sono stati nel complesso insufficienti.
- 13. Secondo tale valutazione, inoltre, «diventa sempre più chiaro che i danni all'ambiente comportano costi per l'intera società e che, inversamente, l'azione ambientale può produrre benefici sotto forma di crescita economica, occupazione e competitività». La relazione segnala altresì che «l'effettiva applicazione del principio "chi inquina paga" e

- la piena internalizzazione dei costi ambientali a carico di chi inquina rimangono un processo fondamentale» (21).
- 14. La politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente deve perciò rispondere ad una duplice esigenza:
 - a) assicurare il funzionamento concorrenziale dei mercati promuovendo al tempo stesso il completamento del mercato interno e una maggiore competitività delle imprese;
 - b) garantire il recepimento delle esigenze di tutela ambientale nella definizione e nell'attuazione della politica di concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione è del parere che l'internalizzazione dei costi ambientali costituisca un obiettivo prioritario da raggiungere. Essa può essere realizzata con mezzi diversi (in particolare con strumenti d'azione basati sulle leggi di mercato oppure con strumenti basati su un'impostazione regolamentare) scegliendo quelli più efficaci per conseguire gli obiettivi sopra indicati.
- 15. L'internalizzazione dei costi concorre al conseguimento della veridicità dei prezzi in quanto gli operatori economici decidono l'impiego delle loro risorse finanziarie in funzione dei prezzi dei beni e dei servizi che intendono procurarsi. La relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario sottolinea che tale veridicità non è ancora stata raggiunta in quanto i prezzi non rispecchiano i costi ecologici. Tale incongruità dei prezzi riduce le possibilità di sensibilizzare i cittadini all'importanza della questione e favorisce l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali.
- 16. La veridicità dei prezzi in tutti gli stadi del processo economico costituisce il miglior mezzo per sensibilizzare tutti gli operatori sul costo della protezione dell'ambiente. Gli aiuti di Stato, oltre ad avere effetti potenzialmente negativi sugli scambi e sulla concorrenza, in generale contrastano con l'obiettivo della veridicità, permettendo a talune imprese di ridurre artificialmente i loro costi e di non rivelare ai consumatori i costi in termini di tutela dell'ambiente. A lungo termine, perciò, taluni aiuti possono essere contrari agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
- 17. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione nel 1994 si inserisce nel quadro di questa politica comunitaria. In generale il principio «chi inquina paga» e la necessità che le imprese internalizzino i costi ambientali contrastano a priori con la concessione di aiuti alle imprese.
- 18. La disciplina precisa tuttavia che gli aiuti possono giustificarsi in due casi:
 - a) in talune situazioni specifiche, l'internalizzazione totale dei costi non è ancora possibile e gli aiuti possono allora stimolare le imprese ad adeguarsi alle norme costituendo una soluzione alternativa temporanea;

⁽²¹⁾ L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, «Verso la sostenibilità», COM(1999) 543 def.

⁽²⁰⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

3.2.2001

b) gli aiuti possono altresì avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti.

ΙT

- 19. Nella disciplina degli aiuti in materia ambientale adottata nel 1994, la Commissione aveva considerato che, in taluni casi, l'internalizzazione totale dei costi non fosse ancora possibile e che gli aiuti potessero risultare temporaneamente indispensabili. Dal 1994 sono tuttavia intervenute le seguenti modifiche:
 - a) Dall'adozione del quinto programma comunitario per l'ambiente, già fondato sul principio «chi inquina paga» e sulla necessaria internalizzazione dei costi, le imprese hanno beneficiato di un periodo di 7 anni per adeguarsi all'attuazione progressiva di tale principio.
 - b) La relazione della Commissione del 1996 sullo stato di avanzamento del quinto programma, nonché la relazione relativa alla valutazione globale del 1999, ribadiscono la necessità dell'internalizzazione dei costi e dell'impiego degli strumenti di mercato al fine di progredire significativamente verso il miglioramento dell'ambiente.
 - c) Il ricorso agli strumenti di mercato e alla veridicità dei prezzi è caldeggiato anche dal protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico.
- 20. La Commissione è quindi del parere che la concessione di aiuti non debba più supplire alla mancata internalizzazione dei costi. Il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale dei costi connessi alla difesa dell'ambiente. La Commissione reputa perciò che la concessione di aiuti non sia più giustificata nel caso degli investimenti destinati semplicemente a conformare gli impianti a norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti. La Commissione ritiene tuttavia che, per rispondere alle difficoltà particolari incontrate dalle piccole e medie imprese (PMI), occorra prevedere la possibilità di concedere aiuti a quest'ultime perché si conformino a nuove norme comunitarie durante un periodo di tre anni dall'adozione delle norme stesse. Per contro, gli aiuti possono rivelarsi utili quando costituiscono un incentivo per conseguire un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie. Ciò avviene quando uno Stato membro decide di adottare norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, che siano volte a ottenere un livello più elevato di tutela ambientale, nonché quando le imprese realizzano investimenti per tutelare l'ambiente o in misura superiore a quanto richiesto dalle norme comunitarie più rigorose o in assenza di norme comunitarie.
- 21. Il carattere incentivante dell'aiuto non sussiste invece in caso di semplice osservanza di norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti. Tali norme costituiscono disposizioni di diritto comune che le imprese devono comunque rispettare e non appare necessario erogare aiuti per indurre le imprese a rispettare la legge (²²).
- (²²) Con l'eccezione delle PMI, di cui al punto 20 della presente disciplina.

Il caso specifico del settore dell'energia e degli sgravi fiscali

- 22. Dopo l'adozione della disciplina del 1994, il settore dell'energia ha registrato importanti mutamenti che occorre prendere in considerazione.
- 23. Alcuni Stati membri hanno adottato, stanno adottando o potrebbero adottare imposte o tasse aventi effetti positivi per la tutela dell'ambiente. Talvolta si prevedono esenzioni o sgravi d'imposta per determinate categorie di imprese, onde evitare di metterle in una situazione concorrenziale difficile. La Commissione ritiene che queste misure possano configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Gli aspetti negativi di tali aiuti possono tuttavia essere controbilanciati dagli aspetti positivi derivanti dall'applicazione delle imposte. La Commissione ritiene quindi che siffatte deroghe, se necessarie per l'adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti, possano essere ammesse a determinate condizioni e per un periodo limitato, che potrà essere di 10 anni quando siano soddisfatte determinate condizioni. Al termine di tale periodo di 10 anni, gli Stati membri conservano la possibilità di notificare di nuovo le misure alla Commissione, che potrebbe quindi seguire la stessa impostazione nell'ambito della sua analisi, prendendo in considerazione nel contempo i risultati positivi ottenuti in termini di miglioramento dell'ambiente.
- 24. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno intensificato i loro interventi in favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione di calore ed elettricità: la Comunità promuove l'utilizzazione di questi strumenti per gli elevati benefici che ne derivano all'ambiente. La Commissione ritiene quindi che le misure in favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione di calore e di elettricità, laddove configurino aiuti di Stato, possano essere ammesse a determinate condizioni. In particolare, si dovrà accertare che detti aiuti non violino altre disposizioni del trattato o di diritto derivato.

D. ENTITÀ RELATIVA DEGLI AIUTI A FAVORE DELL'AMBIENTE

- 25. I dati raccolti nell'ambito dell'ottavo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea (²³) mostrano che fra il 1996 e il 1998 gli aiuti a favore dell'ambiente hanno rappresentato in media solo l'1,85 % dell'importo totale degli aiuti concessi al settore manifatturiero e a quello dei servizi.
- 26. Nel periodo 1994/1999, gran parte degli aiuti a favore dell'ambiente sono stati concessi sotto forma di sovvenzioni. In proporzione, le altre forme d'aiuto (prestiti agevolati, garanzie di Stato, ecc.) sono rimaste poco utilizzate.
- 27. Quanto ai settori che hanno beneficiato della concessione di aiuti, nel periodo 1998/1999 si è osservato un intensificarsi degli interventi nel settore dell'energia, destinati al risparmio energetico, allo sviluppo di nuove forme di energia o allo sviluppo di energie rinnovabili e realizzati in particolare nella forma di «ecotasse».

⁽²³⁾ COM(2000) 205 def.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 37/7

E. CONDIZIONI GENERALI D'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI IN FAVORE DELL'AMBIENTE

E.1. Aiuti agli investimenti

ΙT

E.1.1. Aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l'osservanza di nuove norme comunitarie

28. Per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie possono essere autorizzati aiuti agli investimenti concessi alla PMI per l'osservanza delle norme stesse, entro i limiti del 15 % lordo dei costi ammissibili.

E.1.2. Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie

29. Gli aiuti agli investimenti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore possono essere autorizzati fino a un'intensità massima lorda del 30 % dei costi d'investimento ammissibili, quali definiti al punto 37. Tale condizione vige parimenti qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie o debbano effettuare investimenti per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti.

E.1.3. Investimenti nel settore dell'energia

- 30. Gli investimenti nel settore del risparmio energetico ai sensi del punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Essi svolgono infatti un ruolo fondamentale al fine di raggiungere, in maniera economica, gli obiettivi comunitari in materia di ambiente (²⁴). Questi investimenti possono perciò beneficiare di aiuti all'investimento aventi un'intensità di base pari al 40 % dei costi ammissibili.
- 31. Gli investimenti nel settore della cogenerazione di elettricità e di calore possono anch'essi beneficiare delle disposizioni della presente disciplina se è dimostrato che tali azioni vanno a vantaggio della tutela dell'ambiente, o perché il rendimento di conversione (25) è particolarmente elevato, o perché esse permettono di ridurre il consumo di energia, o perché il procedimento di produzione impiegato è meno dannoso per l'ambiente. A tale riguardo, la Commissione prenderà in considerazione in particolare il tipo di energia primaria utilizzata nel procedimento di produzione. Va tenuto conto anche del fatto che il maggior impiego di energia ottenuta dalla cogenerazione costituisce un obiettivo prioritario per la politica ambientale comunitaria (26). Per questi investimenti sono pertanto ammessi aiuti all'investimento al tasso di base pari al 40 % dei costi ammissibili.

(24) Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità [COM(2000) 247 def.]. 32. Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparati agli investimenti a favore dell'ambiente realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. Va considerato inoltre che le azioni a favore delle energie rinnovabili costituiscono una delle priorità comunitarie in materia ambientale (²⁷); esse rientrano infatti fra le azioni a lungo termine che vanno maggiormente incoraggiate. Di conseguenza, per gli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili il tasso di base dell'aiuto è pari al 40 % dei costi ammissibili.

La Commissione ritiene altresì che occorra favorire gli impianti di energie rinnovabili che permettano l'approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un'isola o un agglomerato urbano. Gli investimenti effettuati in tale ambito possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari a 10 punti percentuali rispetto al tasso di base del 40 % dei costi ammissibili.

La Commissione ritiene che, nei casi in cui risulti dimostrata l'indispensabilità dell'aiuto, gli Stati membri potranno concedere aiuti agli investimenti in favore delle energie rinnovabili fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili. I relativi impianti non potranno tuttavia beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

E.1.4. Maggiorazione per le imprese situate in regioni assistite

- 33. Nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale, le imprese possono fruire di aiuti accordati ai fini dello sviluppo regionale. Per incentivare dette imprese ad effettuare investimenti complementari in favore dell'ambiente occorre che esse possano eventualmente beneficiare di aiuti di maggiore entità, in considerazione dell'investimento ambientale effettuato secondo le disposizioni di cui al punto 29 (28).
- 34. Di conseguenza, nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali («regioni assistite»), il tasso massimo d'aiuto ambientale da applicarsi sui costi ammissibili, quali definiti al punto 37, è così determinato:

Nelle regioni assistite, il tasso massimo è quello più elevato fra le due seguenti alternative:

a) il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente, ossia: il 30 % lordo (regime comune), o il 40 % lordo (nel caso degli investimenti destinati al risparmio energetico, alle energie rinnovabili o alla cogenerazione), o il 50 % lordo (nel caso degli investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità), maggiorato di 5 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e di 10 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (29);

⁽²⁵⁾ S'intende per rendimento di conversione il rapporto fra quantità di energia primaria utilizzata per produrre energia secondaria e quantità di energia secondaria effettivamente prodotta, rendimento che viene calcolato come segue: energia elettrica prodotta + energia termica prodotta/energia utilizzata.

⁽²⁶⁾ Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1997, concernente una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1).

 $^(^{27}\!)$ Risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1998, sulle fonti energetiche rinnovabili (GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Le maggiorazioni non si applicano quando lo Stato membro concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 32, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

⁽²⁹⁾ Nelle regioni assistite gli aiuti agli investimenti possono essere erogati solo nel rispetto delle condizioni di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

3.2.2001

 b) il tasso d'aiuto regionale maggiorato di 10 punti percentuali lordi.

E.1.5. Maggiorazione a favore delle PMI

ΙT

35. Per le piccole e medie imprese che effettuano gli investimenti di cui ai precedenti punti 29-32 è ammessa una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali lordi (30). Ai fini della presente disciplina, la definizione delle piccole e medie imprese risulta dai testi comunitari applicabili (31).

Le summenzionate maggiorazioni per le imprese situate in regioni assistite e per le PMI possono essere ma il tasso massimo d'aiuto ambientale non può superare in nessun caso il 100 % lordo dei costi ammissibili. Le PMI non possono tuttavia beneficiare di una doppia maggiorazione, quale risulterebbe dall'applicazione contemporanea delle disposizioni relative agli aiuti regionali e di quelle stabilite in materia ambientale (32).

E.1.6. Gli investimenti presi in considerazione

36. Gli investimenti interessati sono quelli realizzati in terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

- a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;
- b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

E.1.7. Costi ammissibili

37. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari («sovraccosti») necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Questo principio comporta alcuni corollari: quando il costo dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo totale, la Commissione si avvarrà di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale.

In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale (33).

Nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a nuove norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per raggiungere il livello di tutela ambientale prescritto dalle nuove norme comunitarie.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, o in caso di superamento volontario delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per conseguire una tutela ambientale di livello superiore a quello prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

In caso di inesistenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto a favore dell'ambiente.

⁽³⁰⁾ La maggiorazione non si applica quando lo Stato membro concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 32, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

⁽³¹⁾ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽³²⁾ Gli investimenti effettuati da PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento in forza del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽³³⁾ Se gli investimenti riguardano esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 37/9

E.1.8. Bonifica di siti industriali inquinati

ΙT

38. Possono rientrare nel campo d'applicazione della presente disciplina gli interventi realizzati da imprese che contribuiscano a riparare danni ambientali mediante la bonifica di siti industriali inquinati (34) in caso di degrado della qualità del suolo e delle acque di superficie o delle falde freatiche (35).

Il responsabili dell'inquinamento, se chiaramente individuati, deve finanziare la bonifica in base al principio di responsabilità e senza il sostegno di alcun aiuto di Stato. Il concetto di «responsabile dell'inquinamento» è definito dal diritto vigente in ogni Stato membro, salva l'adozione di norme comunitarie in tale materia.

Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi (36).

L'importo dell'aiuto per la bonifica dei siti inquinati può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili, maggiorato mediante il 15 % dell'importo dei lavori. I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l'incremento di valore del terreno.

L'importo totale dell'aiuto non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall'impresa.

E.1.9. Trasferimento di imprese

39. La Commissione ritiene che in linea di massima il trasferimento di imprese in un nuovo sito non rientri nell'ambito della tutela ambientale e non dia quindi diritto alla concessione di aiuti in applicazione della presente disciplina.

La concessione di aiuti può tuttavia essere giustificata se un'impresa, ubicata in ambiente urbano o in una zona designata «Natura 2000», ed esercente — nel rispetto della legislazione in vigore — un'attività che provoca un grave inquinamento, deve, proprio a causa di tale ubicazione, lasciare il luogo in cui è insediata spostandosi in una zona più adeguata.

Devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

 a) Il cambiamento dell'ubicazione dev'essere motivato da considerazioni di tutela ambientale e far seguito ad una decisione amministrativa o giudiziaria che ordini il trasferimento.

(34) La Commissione ricorda che le opere di bonifica realizzate dalle autorità pubbliche non rientrano, in quanto tali, nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato. Possono tuttavia sorgere problemi di aiuti di Stato se, dopo la bonifica, i terreni sono ceduti a imprese a un valore inferiore a quello di mercato. b) L'impresa deve rispettare le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.

L'impresa che soddisfi tali condizioni può beneficiare di un aiuto all'investimento conformemente al punto 29. Si applicano le disposizioni del punto 35 in merito alle maggiorazioni previste a favore delle PMI.

Nel determinare l'importo dei costi ammissibili per gli aiuti al trasferimento di imprese, la Commissione prenderà in considerazione: da un lato, il ricavato della rivendita o della locazione degli impianti e terreni sgomberati nonché l'indennizzo in caso di esproprio; dall'altro, i costi connessi all'acquisto di terreni, alla costruzione o all'acquisto di nuovi impianti di identica capacità. Potranno essere presi in considerazione, se del caso, altri benefici inerenti al trasferimento degli impianti, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento e le plusvalenze contabili derivanti dalla rivalutazione degli impianti. Gli investimenti relativi all'eventuale aumento della capacità non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili per la concessione di aiuti a favore dell'ambiente.

Se la decisione amministrativa o giudiziaria che ordina il trasferimento comporta la risoluzione anticipata del contratto di locazione di terreni o di immobili, le eventuali penali sostenute dall'impresa per la risoluzione stessa possono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili.

E.1.10. Disposizioni comuni

40. Non possono essere accordati aiuti per investimenti destinati al superamento delle norme comunitarie, o realizzati in caso d'inesistenza di tali norme, se il superamento riguarda la semplice osservanza di norme già adottate ma non ancora in vigore. L'impresa può beneficiare di aiuti per conformarsi a norme nazionali che siano più rigorose di quelle comunitarie, o che vigano in assenza di norme comunitarie, solo qualora ottemperi a tali norme nazionali entro il termine da queste stabilito. Gli investimenti realizzati dopo tale data non possono essere presi in considerazione (³⁷).

E.2. Aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle PMI

41. Le azioni di assistenza-consulenza svolgono un ruolo importante per le piccole e medie imprese, consentendo loro di realizzare progressi nella tutela dell'ambiente. La Commissione considera pertanto che tali iniziative debbano poter beneficiare di aiuti secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 (38).

⁽³⁵⁾ Per la bonifica dei siti inquinati, si considerano come investimenti tutte le spese sostenute dall'impresa per la bonifica del terreno, a prescindere dal fatto che sotto il profilo contabile possano o meno essere iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni.

⁽³⁶⁾ La definizione di persona responsabile dell'esecuzione dei lavori lascia impregiudicata la definizione di persona responsabile dell'inquinamento.

⁽³⁷⁾ Queste disposizioni non pregiudicano quelle di cui al punto 28 sugli aiuti alle PMI.

⁽³⁸⁾ Cfr. nota 32.

3.2.2001

E.3. Aiuti al funzionamento

E.3.1. Norme sugli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico

- 42. Le disposizioni seguenti si applicano per due categorie specifiche di aiuti al funzionamento, ossia:
 - a) gli aiuti alla gestione dei rifiuti, purché questa corrisponda alla classificazione gerarchica dei principi di gestione dei rifiuti (³⁹);
 - b) gli aiuti nel settore del risparmio energetico.
- 43. Gli aiuti di questo tipo, sempreché risultino indispensabili, devono limitarsi rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi in questione (40). Devono inoltre essere temporanei e in linea di massima decrescenti in modo da stimolare le imprese a rispettare, entro tempi ragionevoli, il principio della veridicità dei prezzi.
- 44. La Commissione considera che le imprese debbano sostenere di regola il costo del trattamento dei rifiuti industriali, in ottemperanza al principio «chi inquina paga». Possono tuttavia rendersi necessari aiuti al funzionamento qualora siano adottate norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie applicabili, oppure qualora siano adottate norme nazionali in assenza di norme comunitarie, che comportino per le imprese una perdita temporanea di competitività a livello internazionale.

Le imprese che fruiscono di aiuti al funzionamento per il trattamento dei rifiuti industriali o non industriali devono finanziare tale servizio proporzionalmente alla quantità di rifiuti da esse prodotta e/o al costo del loro trattamento.

- 45. Per tutti questi aiuti al funzionamento, la durata è limitata a 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può raggiungere il 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.
- 46. In caso di aiuto non decrescente, la durata è limitata a 5 anni e l'intensità al 50 % dei sovraccosti.
- (39) Classificazione definita nella srategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. In tale comunicazione la Commissione rammenta che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo.
- (40) Il concetto di costi di produzione deve intendersi al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale profitto.

E.3.2. Disposizioni riguardanti tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali

- 47. Nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nell'analizzare tali misure occorre accertare se l'imposta tragga origine da una decisione comunitaria o da una decisione autonoma dello Stato.
- 48. Se l'imposta dipende da una decisione autonoma dello Stato, le imprese interessate possono incontrare rilevanti difficoltà nell'adeguarsi rapidamente ai nuovi oneri fiscali. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione.
- 49. Se l'imposta dipende da una direttiva comunitaria, possono presentarsi due casi:
 - a) lo Stato membro applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta superiore a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, che saranno perciò soggette ad un'aliquota inferiore, benché almeno uguale all'aliquota minima prescritta dalla direttiva. La Commissione è del parere che in tal caso la previsione di una deroga temporanea possa essere giustificata dal fine di consentire alle imprese d'adeguarsi ad un'imposizione superiore, e orientarle verso modalità operative più favorevoli per l'ambiente;
 - b) lo Stato membro applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta pari a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, le quali saranno perciò soggette ad un'imposizione inferiore all'aliquota minima. Se non è ammessa dalla direttiva comunitaria, tale deroga costituisce un aiuto incompatibile ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE; se è invece ammessa, la Commissione potrà considerarla compatibile alla luce dell'articolo 87, sempreché sia necessaria e non sia sproporzionata rispetto agli obiettivi comunitari prefissi. La Commissione considererà particolarmente rilevante la rigorosa limitazione nel tempo di tali deroghe.
- 50. In linea generale le misure fiscali di cui trattasi devono contribuire significativamente alla tutela dell'ambiente. Occorre verificare che le deroghe o esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti.

3.2.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 37/11

- 51. Tali deroghe possono costituire forme di aiuto al funzionamento, che possono essere autorizzate secondo le seguenti modalità:
 - 1. Se uno Stato membro introduce una **nuova imposta** per motivi ambientali, in un certo settore d'attività o per determinati prodotti, in assenza di un'armonizzazione fiscale comunitaria, o se l'imposta prevista dallo Stato membro è superiore all'aliquota fissata dalla norma comunitaria, la Commissione considera che possono giustificarsi decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale e forma decrescente, nei seguenti due casi:
 - a) Quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro interessato e le imprese beneficiarie, con cui le imprese o le loro associazioni s'impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale nel corso del periodo d'applicazione degli sgravi, oppure quando le imprese s'impegnino a stipulare liberi accordi aventi lo stesso effetto. Tali accordi o impegni possono vertere, per esempio, sulla riduzione del consumo d'energia, sulla riduzione delle emissioni inquinanti o su un'altra azione proficua per l'ambiente. Il contenuto degli accordi dev'essere negoziato da ciascuno Stato membro e sarà valutato dalla Commissione in sede di esame dei progetti d'aiuto notificati. Lo Stato membro deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato membro e le imprese o associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni che abbiano lo stesso effetto degli accordi o impegni suddetti.

- b) Detti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato membro e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:
 - ove lo sgravio riguardi un'imposta comunitaria, l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente,
 - ove lo sgravio riguardi un'imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell'imposta nazionale.

- 2. Le disposizioni di al punto 51.1 possono essere applicate alle **imposte** vigenti se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:
 - a) l'imposta deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente;
 - b) le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. In quest'ultima ipotesi l'importo della riduzione fiscale non può superare l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.
- 3. Gli Stati membri possono inoltre promuovere lo sviluppo di procedimenti destinati alla produzione dell'elettricità con fonti di energia tradizionale, come ad esempio il gas, che permettano di ottenere un'efficienza energetica sensibilmente superiore a quella raggiunta con i procedimenti produttivi classici. In tal caso la Commissione ritiene che, alla luce dell'importanza che tali tecniche assumono per la tutela dell'ambiente (e purché l'energia primaria utilizzata minimizzi notevolmente gli effetti negativi sull'ambiente) possano giustificarsi esenzioni totali dalle imposte per un periodo di 5 anni e in forma non decrescente. Possono essere altresì concesse deroghe di 10 anni alle condizioni di cui ai punti 51.1. e 51.2.
- 52. Quando un'imposta vigente subisca un aumento significativo, e lo Stato membro ritenga che siano necessarie deroghe per talune imprese, si applicano condizioni analoghe a quelle stabilite nel punto 51.1 per le nuove imposte.
- 53. Se le riduzioni riguardano un'imposta armonizzata a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario, la Commissione considera che non si giustifichino esenzioni per periodi prolungati. In questo caso gli eventuali sgravi devono rispondere condizioni stabilite ai punti 45 e 46, e devono essere espressamente autorizzate in deroga al minimo comunitario.

In tutti i casi di sgravi fiscali lo Stato membro conserva la facoltà di concedere aiuti al funzionamento alle condizioni indicate sopra ai punti 45 e 46.

E.3.3. Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili

54. Gli aiuti al funzionamento concessi per la produzione di energie rinnovabili costituiscono in linea di principio aiuti a favore dell'ambiente cui si applicano le disposizioni della presente disciplina. ΙT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.2.2001

- 55. La Commissione ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, a causa delle difficoltà che impediscono a questi tipi di energia di competere efficacemente con quelle tradizionali. Va inoltre preso in considerazione il fatto che la politica della Commissione tende a promuovere lo sviluppo di tali forme di energia segnatamente per motivi ecologici. Gli aiuti possono risultare necessari, in particolare, quando i procedimenti tecnici disponibili non permettono una produzione d'energia a costi unitari simili a quelli delle fonti energetiche tradizionali.
- 56. In tale ipotesi la concessione di aiuti al funzionamento può essere giustificata dal fine di compensare la differenza fra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. La forma di tali aiuti può variare a seconda del tipo di energia primaria e delle modalità di sostegno stabilite dagli Stati membri. La Commissione terrà inoltre conto, nell'analisi dei singoli casi, della posizione concorrenziale di ciascun tipo di energia.
- 57. Gli Stati membri possono concedere aiuti a favore delle energie rinnovabili secondo le seguenti modalità:

E.3.3.1. Alternativa 1

- 58. Nel campo delle energie rinnovabili, i costi d'investimento unitari sono particolarmente elevati e rappresentano in genere una parte determinante dei costi delle imprese, che non possono quindi praticare prezzi competitivi nei mercati in cui vendono l'energia.
- 59. A fronte di questa barriera che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato, gli Stati membri possono
 concedere aiuti che compensino la differenza tra i costi di
 produzione delle energie rinnovabili e i relativi prezzi di
 mercato. Gli eventuali aiuti al funzionamento potranno
 essere concessi solo per garantire l'ammortamento degli
 impianti. L'energia supplementare prodotta dall'impianto
 non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. L'aiuto
 potrà coprire le spese finanziarie e una congrua remunerazione del capitale, purché gli Stati membri siano in grado
 di dimostrare che esso è indispensabile, in particolare per
 la scarsa competitività di certe energie rinnovabili.

Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento si dovrà tenere conto anche degli eventuali aiuti agli investimenti versati all'impresa per la realizzazione dell'impianto.

Nei regimi di aiuto notificati alla Commissione dovranno essere indicate le specifiche disposizioni stabilite in materia di sostegno dagli Stati membri, e in particolare le modalità di calcolo dell'importo degli aiuti. Una volta che i regimi siano stati autorizzati dalla Commissione, lo Stato membro interessato dovrà applicare tali disposizioni e modalità nel concedere gli aiuti alle imprese.

60. A differenza delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente meno elevati ma comporta costi di funzionamento più cospicui. Di

conseguenza la Commissione potrà autorizzare aiuti al funzionamento che vadano al di là della semplice copertura delle spese d'investimento, qualora gli Stati membri possano dimostrare che i costi totali sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.

E.3.3.2. Alternativa 2

- 61. Gli Stati membri possono concedere sostegni a favore delle energie rinnovabili mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi o i sistemi basati su bandi di gara. Tali sistemi consentono all'insieme dei produttori di energie rinnovabili di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non deve essere fissato in anticipo, ma discendere dalla legge della domanda e dell'offerta.
- 62. Qualora costituiscano aiuti di Stato, tali sistemi possono essere autorizzati dalla Commissione purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che il sostegno è indispensabile per garantire la redditività delle energie rinnovabili, che non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di tali energie e non disincentiva i produttori dall'aumentare la competitività. Per poter verificare l'osservanza di tali criteri, la Commissione intende autorizzare i sistemi di aiuto suddetti per periodi di 10 anni. Allo scadere del periodo decennale si dovrà effettuare un bilancio per valutare se sia necessaria la proroga della misura di sostegno.

E.3.3.3. Alternativa 3

63. Gli Stati membri possono concedere, per i nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili, aiuti al funzionamento calcolati sulla base dei costi esterni evitati. Si definiscono «costi esterni evitati» i costi ambientali che la società dovrebbe sostenere se la stessa quantità di energia fosse prodotta da un impianto funzionante con energie convenzionali. Tali costi ambientali si determinano in base alla differenza tra i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energia rinnovabile e quelli corrispondenti generati e non pagati dai produttori di energia non rinnovabile. I relativi calcoli dovranno essere effettuati dallo Stato membro con un metodo di calcolo internazionalmente riconosciuto e comunicato alla Commissione. Lo Stato membro dovrà, fra l'altro, fornire un'analisi comparativa (motivata e quantificata) dei costi ambientali, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energie concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione di costi esterni non coperti.

In ogni caso, l'importo dell'aiuto concesso in tal modo al produttore di energia rinnovabile non può superare 0,05 EUR per kWh.

Inoltre l'importo dell'aiuto ai produttori che ecceda l'importo risultante dall'alternativa 1 deve essere obbligatoriamente reinvestito dalle imprese nel settore delle energie rinnovabili. Tale importo sarà preso in considerazione dalla Commissione qualora l'attività di cui trattasi benefici di altri aiuti di Stato.

3.2.2001 IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 37/13

- 64. Affinché l'applicazione dell'alternativa 3 resti coerente con le norme generali sulla concorrenza, la Commissione deve avere la certezza che l'aiuto non dia luogo a distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune. In altri termini, la Commissione deve essere certa che l'aiuto porterà ad un effettivo sviluppo globale delle energie rinnovabili rispetto alle energie convenzionali e non si risolva nel semplice spostamento di quote di mercato tra le varie energie rinnovabili. Dovranno perciò essere soddisfatte le condizioni seguenti:
 - l'aiuto erogato conformemente a quest'alternativa deve far parte di un sistema che tratti in modo paritario tutte le imprese presenti nel settore delle energie rinnovabili,
 - il sistema deve prevedere la concessione degli aiuti senza discriminazioni tra le imprese che producono la stessa energia rinnovabile,
 - il funzionamento del sistema deve essere verificato dalla Commissione ogni cinque anni.

E.3.3.4. Alternativa 4

65. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di concedere aiuti al funzionamento in base alle disposizioni generali sugli aiuti al funzionamento di cui ai punti 45 e 46.

E.3.4. Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per la cogenerazione

- 66. La Commissione ritiene che aiuti al funzionamento per la cogenerazione di elettricità e calore possano giustificarsi quando siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 31. Tali aiuti possono essere concessi alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore ed elettricità se i costi di produzione dell'elettricità o del calore superano i relativi prezzi di mercato. In tali circostanze la concessione degli aiuti al funzionamento è ammessa alle condizioni stabilite nei punti da 58 a 65. L'indispensabilità dell'aiuto sarà determinata prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'elettricità.
- 67. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi alle stesse condizioni a favore dell'utilizzazione industriale della cogenerazione di calore ed elettricità, quando sia effettivamente dimostrato che il costo di produzione di un'unità d'energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale. Nel costo di produzione può essere inclusa la normale redditività dell'impianto, deducendo però gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

F. POLITICHE, MISURE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA

68. Il protocollo di Kyoto firmato dagli Stati membri della Comunità nel 1997 prevede che le parti contraenti si impegnino, per il periodo 2008-2012, a limitare o ridurre i gas a effetto serra. L'obiettivo per l'insieme della Comunità

- è quello di ridurre le emissioni di tali gas dell'8 % rispetto al livello del 1990.
- 69. Gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra potranno essere raggiunti dagli Stati membri e dalla Comunità, in quanto parti del protocollo, da un lato con l'attuazione di politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario (41), ivi inclusi gli strumenti economici, e d'altro lato usando gli strumenti istituiti dallo stesso protocollo, ossia le autorizzazioni negoziabili, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo ecologico.
- 70. In assenza di normative comunitarie, e fermo restando il diritto d'iniziativa della Commissione di proporle, spetta ai singoli Stati membri definire le politiche, le misure e gli strumenti che intendono utilizzare per conformarsi agli obiettivi sottoscritti nel quadro del protocollo di Kyoto.
- 71. La Commissione ritiene che alcune delle modalità adottate dagli Stati membri per conformarsi agli obiettivi di tale protocollo potrebbero configurare aiuti di Stato, ma che sia prematuro definirne fin d'ora le relative condizioni di autorizzazione.

G. BASE GIURIDICA DELLA DEROGA IN ORDINE A TUTTI I PROGETTI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE

- 72. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente disciplina, gli aiuti in favore dell'ambiente saranno autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, riguardanti gli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- 73. Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato membro o degli Stati membri interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. Occorre tuttavia che l'aiuto sia necessario per la realizzazione del progetto, il quale deve essere specifico, ben definito e qualitativamente rilevante e deve inoltre fornire un contributo esemplare, chiaramente individuabile, alla realizzazione degli interessi della Comunità europea. Nell'applicare tale deroga, la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto ai massimali stabiliti per gli aiuti autorizzati sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

H. CUMULO DI AIUTI DI DIVERSA ORIGINE

74. I massimali d'aiuto fissati dalla presente disciplina si applicano indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato integralmente mediante risorse statali, o in tutto o in parte mediante risorse comunitarie. Gli aiuti autorizzati in applicazione della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla presente disciplina.

⁽⁴¹⁾ Per i dettagli di tali politiche e misure comuni e coordinate, cfr. in particolare «Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto» [COM(1999) 230 del 19.5.1999].

In caso di aiuti di Stato aventi finalità diverse ma riguardanti gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale d'aiuto più favorevole.

I. OPPORTUNE MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARA-GRAFO 1, DEL TRATTATO CE

ΙT

- 75. La Commissione proporrà agli Stati membri le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, relativamente ai regimi di aiuti vigenti
- 76. Per poter valutare la concessione di aiuti d'importo rilevante erogati nell'ambito di regimi già approvati e la loro compatibilità con il mercato comune, la Commissione proporrà agli Stati membri, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, che ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti, concesso in base a un regime autorizzato, le sia preventivamente notificato ove i costi ammissibili superino 25 milioni di EUR e l'aiuto ecceda i 5 milioni di EUR in termini di equivalente sovvenzione lorda. La notificazione dovrà essere effettuata mediante un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato.
- 77. La Commissione proporrà inoltre, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la presente disciplina entro il 1º gennaio 2002.
- 78. La Commissione inviterà gli Stati membri a comunicarle l'eventuale accettazione della proposta relativa alle opportune misure di cui ai punti da 75, 76 e 77 entro il termine di un mese dal ricevimento della proposta stessa. Qualora non riceva alcuna risposta, la Commissione considererà che la proposta non è accettata.
- 79. La Commissione ricorda che, eccezion fatta per i regimi di aiuto qualificati de minimis in base al regolamento (CE) n. 69/2001 (⁴²), la presente disciplina non esonera gli Stati membri dall'obbligo di notificare, in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i regimi di aiuto, tutte le modifiche degli stessi nonché ogni misura individuale di aiuto concesso alle imprese al di fuori dei regimi autorizzati.
- 80. La Commissione intende assoggettare l'autorizzazione di qualsiasi regime futuro all'osservanza delle disposizioni della presente disciplina.

J. EFFICACIA DELLA DISCIPLINA

- 81. La presente disciplina si applica dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è efficace fino al 31 dicembre 2007. La Commissione potrà previa consultazione degli Stati membri modificarla prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, alla politica ambientale o in considerazione di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali.
- 82. La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali essa deciderà dopo la pubblicazione della disciplina nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa.

Per gli aiuti non notificati la Commissione applicherà:

- a) le disposizioni della presente disciplina se l'aiuto è stato concesso dopo la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- b) in ogni altro caso, la disciplina in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

K. INCLUSIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE NELLE ALTRE DISCIPLINE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

83. L'articolo 6 del trattato stabilisce che

«le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

In occasione dell'adozione o della revisione di altre discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato, la Commissione valuterà in quale misura possano essere prese maggiormente in considerazione tali esigenze. A tal fine esaminerà l'eventuale opportunità di chiedere agli Stati membri di fornire una valutazione d'impatto ambientale all'atto della notificazione di qualsiasi rilevante progetto d'aiuto in qualunque settore di attività.

C 37/15

ALLEGATO

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE DI REGOLA NELLE NOTIFICAZIONI DEGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL'AMBIENTE IN FORZA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

(Regimi, aiuti concessi in applicazione di un regime approvato, aiuti ad hoc)

Informazioni da includere nel questionario generale della sezione A, allegato II, della lettera del 2 agosto 1995 inviata dalla Commissione agli Stati membri sulle notifiche e relazioni annuali standardizzate

1. Obiettivi

Descrizione dettagliata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare.

2. Descrizione della misura.

Descrizione dettagliata della misura e dei beneficiari.

Descrizione dei costi totali di investimento e dei costi ammissibili.

Se la misura in questione è già stata applicata in passato, quali risultati sono stati ottenuti sul piano ambientale?

Se si tratta di una misura nuova, quali sono i risultati previsti sul piano ambientale, e in quale arco di tempo?

Per gli aiuti motivati da un superamento delle norme, precisare la norma vigente, e in che modo la misura in questione permette di ottenere un livello di tutela dell'ambiente significativamente superiore.

Per gli aiuti concessi in caso di inesistenza di norme obbligatorie, precisare in modo dettagliato come sono determinati i costi ammissibili.

Allegato 15

ELENCO AREE DEPRESSE DELLA REGIONE UMBRIA

(Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7 agosto 2001 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 224 del 26/09/2001)

Provincia di Perugia

Assisi	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse
	le sezioni censuarie da 14 a 17; da 21 a 24; da 26
	a 30; 32; 33; da 40 a 45; da 47 a 50; da 52 a 54;
	57; 80; 81; 83.
Bevagna	Obiettivo 2
Campello sul Clitunno	Obiettivo 2
Cannara	Obiettivo 2
Cascia	Obiettivo 2
Castel Ritaldi	Obiettivo 2
Castiglione del Lago	Obiettivo 2
Cerreto di Spoleto	Obiettivo 2
Citerna	Obiettivo 2: solo le zone censuarie dalla 1 alla 6
Città della Pieve	Obiettivo 2
Città di Castello	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 46; da 52 a
	54; 66; 67; da 85 a 101; 104; da 115 a 161; 182;
	più le parti delle sezioni 45, 47, 51, 113, 183,
.4	184 corrispondenti alla fascia alto-collinare ad
<u> </u>	est del fiume Tevere con altitudine superiore ai
	400m.s.l.m.
Costacciaro	Obiettivo 2
Foligno	Obiettivo 2: intero territorio comunale, escluse le
,^ <u>`</u>	zone censuarie: 61 e 62; da 66 a 93; da 99 a 134;
	136 (parte: esattamente l'area di forma
	quadrangolare di 150 ha posta a sud est
· · ·	dell'abitato di Sterpete); da 137 a 141; 143 e
O	144; da 146 a 170; da 181 a 186; 187 (la fascia a
\Diamond	Nord-Est del torrente Teverone di 1500 m di
T	ampiezza); da 188 a 190; da 197 a 205; da 207 a
\Diamond	233; 247; da 249 a 261; 283 e 284; 382; 383;
	401; 414; da 417 a 419; da 425 a 429; da 435 a
,^`	437; 439 e 440.
Fossato di Vico	Obiettivo 2
Fratta Todina	Obiettivo 2
Giano dell'Umbria	Obiettivo 2
Gualdo Cattaneo	Obiettivo 2
Gualdo Tadino	Obiettivo 2
Gubbio	Obiettivo 2
Lisciano Niccone	Obiettivo 2

Marsciano	Objettive 2: sole le zone conquerie 22 (le norte
Waisciallo	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22 (la parte ad Est del capoluogo compresa tra le strade
	comunali congiungenti il capoluogo con le
	località di Cerqueto e Morcella); 32; 33; 35 (la
	parte a Sud del fiume Nestore e della strada
	Compignano e Monte Lagello); da 36 a 41; 70; 71.
Massa Martana	Obiettivo 2
Monte Castello di Vibio	Objettivo 2
	Obiettivo 2
Monte Santa Maria Tiberina	
Montefalco	Obiettivo 2
Monteleone di Spoleto	Obiettivo 2
Montone	Obiettivo 2
Nocera Umbra	Obiettivo 2
Norcia	Obiettivo 2
Paciano	Obiettivo 2
Panicale	Obiettivo 2
Passignano sul Trasimeno	Obiettivo 2
Piegaro	Obiettivo 2
Pietralunga	Obiettivo 2
Poggiodomo	Obiettivo 2
Preci	Obiettivo 2
Sant'Anatolia di Narco	Obiettivo 2
Scheggia e Pascelupo	Obiettivo 2
Scheggino	Obiettivo 2
Sellano	Obiettivo 2
Sigillo	Obiettivo 2
Spello	Obiettivo 2
Spoleto	Obiettivo 2
Todi	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse
	le sezioni censuarie da 1 a 111.
Trevi	Obiettivo 2
Tuoro sul Trasimeno	Obiettivo 2
Umbertide	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22; 23 (la
	parte a sud – ovest del fiume Tevere e la parte ad
\Diamond	est compresa fra la SS. 3bis e il confine del
V	Comune di Montone); 26 (la parte a sud-ovest
\Diamond	della Ferrovia Centrale Umbra e la parte a nord-
	est, ai confini con il Comune di Gubbio,
. ^ `	altitudine superiore ai 400 m. s.l.m.) da 27 a 30;
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	da 32 a 34; 35 (la parte a sud-ovest delimitata
2-	dalla linea congiungente le località "Verna" e
Α	"Pieve d'Agnano"); 37 (la parte ad est compresa
	fra la SS. 3 bis e il confine del Comune di
	Montone); da 43 a 45.
Valfabbrica	Obiettivo 2
Vallo di Nera	Obiettivo 2
Valtopina	Obiettivo 2
<u> </u>	

Provincia di Terni

Acquasparta	Obiettivo 2
Allerona	Obiettivo 2
Alviano	Obiettivo 2
Amelia	Obiettivo 2
Arrone	Obiettivo 2
Attigliano	Obiettivo 2
Avigliano Umbro	Obiettivo 2
Baschi	Obiettivo 2
Calvi dell'Umbria	Obiettivo 2
Castel Giorgio	Obiettivo 2
Castel Viscardo	Obiettivo 2
Fabro	Obiettivo 2
Ferentillo	Obiettivo 2
Ficulle	Obiettivo 2
Giove	Obiettivo 2
Guardea	Obiettivo 2
Lugnano in Teverina	Obiettivo 2
Montecastrilli	Obiettivo 2
Montecchio	Obiettivo 2
Montefranco	Obiettivo 2
Montegabbione	Obiettivo 2
Monteleone d'Orvieto	Obiettivo 2
Narni	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale
INATHI	
	87.3.c.: l'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie da 1 a 10; da
4	12 a 26; 28; 29; da 105 a 117; 121.
Orvieto	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse
Orvicto	le sezioni censuarie da 1 a 81.
Otricoli	Obiettivo 2
Parrano	Obiettivo 2
Penna in Teverina	Obiettivo 2
Polino	Objectivo 2
Porano	Obiettivo 2
San Venanzo	Obiettivo 2
Sangemini	Obiettivo 2
Stroncone	Obiettivo 2
Terni	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse
X	le sezioni censuarie 11; 12; 19; da 23 a 42; da 51
	a 57; 86; 87; 102; 103; 108; 109; da 117 a 119;
Z-F	da 121 a 123; 130; 151; 152; 156; 158; 159; da
4	161 a 167; da 169 a 200; da 202 a 245; da 249 a
	258; da 264 a 285; da 287 a 324; da 328 a 372;
T	374; 613; 617; da 619 a 656; da 658 a 664; da
Q`	667 a 672; 677; 678.
O	

Allegato 16

Elenco Comuni Area P.I.A.T.

(Progetto Integrato di sviluppo delle Aree maggiormente colpite dal Terremoto)

Provincia di Perugia

- 1. Assisi
- 2. Bevagna
- 3. Campello sul Clitunno
- 4. Cascia
- 5. Castel Ritaldi
- 6. Cerreto di Spoleto
- 7. Foligno
- 8. Giano dell'Umbria
- 9. Gualdo Cattaneo
- 10. Gualdo Tadino
- 11. Massa Martana
- 12. Montefalco
- 13. Monteleone di Spoleto
- 14. Nocera Umbra
- 15. Norcia
- 16. Poggiodomo
- 17. Preci
- 18. Sant'Anatolia di Narco
- 19. Scheggino
- 20. Sellano
- 21. Spello
- 22. Spoleto
- 23. Trevi
- 24. Vallo di Nera
- 25. Valtopina

Provincia di Terni

1. Acquasparta

Allegato 17

DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(Estratto della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese)

GU L107 del 30.04.1996 pag. 4

Articolo 1

- 1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Eur,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
- 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
 - aventi meno di 50 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Eur,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
- 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola media, secondo il caso.
- 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
- 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

- 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola Impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
- 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
- 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI SERVIZI

In analogia a quanto stabilito dal D.M. 27.10.1997	(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14.11.1997)
OMISSIS	4

- A) E' definita piccola e media l'impresa di servizi che:
 - Ha meno di 95 dipendenti, e
 - Ha un fatturato annuo non superiore a 15.000.000 di €, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,
 - Ed è in possesso del requisito di indipendenza come definito dal punto 3 della raccomandazione della Commissione sopra riportata
- B) Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa di servizi che:
 - Ha meno di 20 dipendenti, e
 - Ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
 - Ed è in possesso del requisito di indipendenza come definito dal punto 3 della raccomandazione della Commissione sopra riportata

Allegato 18

Estratto dal REGOLAMENTO (CE) N. 448/2004 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2004

OMISSIS

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

4. NORMA GENERALE

La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite ai punti 2, 3 e 4.

- 2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE
- 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
- 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- 2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- 2.5. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi, ecc.) non indicate al punto 2.4.
- 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

- 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- 2.8. I costi indicati al punto 2.5, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

- 3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
- 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).
- 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
- 3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1 a 3.5.
- 4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

OMISSIS

Allegato 19

INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Con la presente nota si intende fornire alcuni suggerimenti che si raccomanda di seguire al fine di fornire una documentazione il più possibile completa ed esaustiva in modo da rendere più snello e veloce l'iter istruttorio.

RELAZIONE TECNICA:

Nella redazione di tale documento, oltre a quanto già indicato nel bando, si dovrà porre attenzione anche a quanto segue:

- 1. Descrivere in modo chiaro lo stato attuale degli impianti o in generale dell'oggetto dell'intervento. Ad esempio:
 - a. nel caso di impianti di depurazione dovrà essere evidenziata la presenza o meno di impianti di trattamento, le loro caratteristiche e i risultati attualmente raggiunti;
 - b. nel caso di rimozione di coperture contenenti amianto, è necessario dettagliare anche con particolari costruttivi la tipologia attuale della copertura, la presenza di eventuali coibentazioni e controsoffitti. La documentazione, anche fotografica (con l'indicazione dei punti di presa), dovrà inoltre evidenziare che l'immobile oggetto di intervento è attivo e funzionale all'attività svolta dalla ditta;
 - c. nel caso di interventi su macchinari, dovrà essere documentata la situazione attuale mediante dettagliata ed analitica descrizione del ciclo produttivo e delle caratteristiche delle singole macchine esistenti;
- 2. per quanto riguarda il corretto inquadramento dell'intervento rispetto a specifiche normative di settore, le stesse andranno chiaramente enunciate, evidenziando con chiarezza a quali limiti di legge l'impianto deve rispondere. Nel caso in cui l'impianto sia sottoposto all'obbligo di analisi periodiche, le stesse dovranno essere fornite a supporto di quanto descritto nella relazione tecnica. Contrariamente dovrà essere data indicazione della norma che esonera dall'obbligo.
- 3. la descrizione dell'intervento proposto deve indicare le caratteristiche tecniche ed i costi relativi ai nuovi impianti e macchinari che dovranno essere certificati anche mediante la presentazione di preventivi-offerta regolarmente sottoscritti dalla ditta

- fornitrice. Dagli stessi dovrà essere possibile rilevare tutti i dati utilizzati come base di calcolo nella relazione tecnica.
- 4. per la definizione delle voci di costo, diverse da macchinari e impianti, dovrà essere fornito computo metrico estimativo sulla base del prezzario regionale in vigore; per le parti in esso non previste il tecnico dovrà redigere una puntuale analisi dei costi.
- 5. nella definizione degli utili si dovrà tenere presente che essi rappresentano il vantaggio apportato dall'eventuale aumento di capacità, da risparmi di spesa e da produzioni accessorie e aggiuntive ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto, al netto di eventuali oneri derivanti dall'esercizio del nuovo impianto.
- 6. per i casi dove è necessario, dovrà essere fornita la valutazione del costo dell'impianto analogo, tenendo conto che per impianto analogo si intende un impianto che ha le stesse caratteristiche produttive dell'impianto oggetto di intervento, ma minori prestazioni dal punto di vista energetico-ambientale.
 Come è evidente, nella individuazione dell'impianto o delle soluzioni tecniche da adottare saranno possibili diverse opzioni, più o meno costose e più o meno rispettose dell'ambiente. Il costo dell'impianto analogo rappresenta il costo dell'impianto le cui prestazioni sono limitate al semplice rispetto degli obblighi di legge. Nel caso di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, il costo
- 7. qualora si intenda inserire costi di gestione e manutenzione, gli stessi dovranno adeguatamente essere sostenuti, motivati e dimostrati.

dell'impianto analogo è rappresentato da un impianto di equivalenti prestazioni, ma

PROGETTO DEFINITIVO

alimentato da fonte fossile.

Il progetto definitivo, in appropriata scala dimensionale e contenente lo stato attuale e di progetto, deve permettere di riscontrare la situazione impiantistica iniziale e finale, così come descritta nella relazione tecnica, consentendo altresì il puntuale riscontro di ogni impianto e macchinario esistente e di progetto. Ove necessario, per una migliore comprensione del progetto, è opportuno l'inserimento di note ed evidenziazioni particolareggiate, caratteristiche tecniche e particolari costruttivi. Il tutto è teso a consentire anche un riscontro dei costi.

Inoltre deve essere illustrato nel progetto l'assetto finale degli impianti evidenziando particolari, caratteristiche e collegamenti impiantistici.

COMPUTO METRICO

Il computo metrico deve essere realizzato sulla base del prezzario regionale in vigore; per le parti non contemplate dal prezzario il tecnico dovrà redigere una puntuale analisi dei costi al fine di definire il nuovo prezzo, che per quanto riguarda impianti e macchinari terrà conto dei preventivi della ditta fornitrice. Le opere indicate nel computo dovranno essere dimensionalmente riscontrabili nel progetto presentato e illustrate in relazione tecnica.

AUTORIZZAZIONI

Tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'intervento (permessi, DIA ecc...) dovranno essere richiesti agli enti e ai soggetti competenti prima della presentazione della richiesta di contributo ed alla stessa dovrà essere allegata copia e attestato di avvenuta presentazione. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento non sia necessario alcun tipo di adempimento, il tecnico dovrà dichiarare tale circostanza con apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/200 n. 445.

VISURA CAMERA DI COMMERCIO

Tale documento è richiesto anche al fine di verificare il codice d'attività della ditta richiedente, l'ubicazione della sede su cui si propone l'intervento e l'operatività della stessa. Si invita a porre la massima attenzione che il documento presentato contenga tali informazioni, non contenute peraltro dal certificato C.C.I.A.A.